

## **Il papato di fronte alla crisi istituzionale dell'*Ordensverfassung* cistercense nei primi decenni del XIII secolo\*.**

di Guido Cariboni

### *1. Dissolutio ordinis.*

Cesario di Heisterbach nel *dialogus miraculorum* narra che la vergine Maria apparve in sogno ad un *vir religiosus* di nome Raniero, intimo della curia romana, e lo incaricò di riferire al pontefice le seguenti parole: “Tu, Innocentius, ordinem Cisterciensem, cuius advocata sum ego, destruere conaris, sed non prevalebis. Et nisi citius de tuo malo proposito respiscas, ego te et omnem potestatem tuam conteram”<sup>1</sup>.

L’episodio va inquadrato nell’ambito dei contrasti scoppiati tra la Chiesa romana e la congregazione di Cîteaux, tra il 1199 e il 1201, in occasione del contributo straordinario, il 2% di tutti i beni mobili, chiesto ai monaci bianchi dal pontefice a sostegno della crociata<sup>2</sup>; queste parole testimoniano però

\* Il presente contributo riprende con minime variazioni l’articolo pubblicato nel volume miscelaneo: *Die Bettelorden im Aufbau. Beiträge zu Institutionalisierungsprozessen im mittelalterlichen Religiosentum*, Hg. G. Melville, J. überste, Münster 1999 (Vita Regularis, 11), pp. 619-653. Der Mensch hatte sich zu jeder Zeit um die Rückgewinnung seiner selbst zu bemühen. Ich widme diesen Aufsatz Lucia, Riccarda und den Freunde der Universität Eichstätt.

<sup>1</sup> Caesarius von Heisterbach, *Dialogus Miraculorum*, ed. J. Strange, II, Köln/Bonn/Brüssel 1851, p. 8. Sulla vita e le opere del cistercense tedesco rimando a F. Wagner, *Studien zu Caesarius von Heisterbach*, in “Analecta Cisterciensia”, 29 (1973), pp. 79-95; K. Langosch, *Caesarius von Heisterbach*, in *Die deutsche Literatur des Mittelalters*, I, Berlin/New York 1978, coll. 1152-1168; il *Dialogus miraculorum* come fonte per la storia istituzionale e religiosa dell’ordine di Cîteaux è analizzato in K. Schreiner, *Caesarius von Heisterbach (1180-1240) und die Reform zisterziensischen Gemeinschaftslebens*, in *Die niederrheinischen Zisterzienser im späten Mittelalter. Reformbemühungen, Wirtschaft und Kultur*, hg. von R. Kottje, Köln 1992 (Zisterzienser in Rheinland, 3), pp. 75-99.

<sup>2</sup> Questo episodio e, più in generale, le relazioni tra Innocenzo III e Cîteaux, con particolare riguardo al problema dell’immutabilità dei privilegi concessi all’ordine dalla sede apostolica, sono state analizzate da M. Maccarrone, *Primato romano e monasteri dal principio del secolo XII ad Innocenzo III*, in Id., *Romana ecclesia cathedra Petri*, a c. di P. Zerbi, R. Volpini, A. Galuzzi, II, Roma 1991 (Italia Sacra, 48), pp. 895-927.

una preoccupazione più generale che pervadeva il mondo cistercense all’inizio del Duecento: la *dissolutio ordinis*.

Come ha recentemente osservato Klaus Schreiner il termine *dissolutio*, riferito a una esperienza monastica, venne frequentemente messo in relazione, a partire in particolare dal XII secolo, con problemi strutturali di natura giuridico-istituzionale che minavano la stabilità e specialmente la *Dauerhaftigkeit* dell’osservanza religiosa, portando a un inevitabile disfacimento della vita regolare<sup>3</sup>.

Un tale rischio era stato presente ai Cistercensi sin dai primi decenni dalla nascita della congregazione: si legge infatti nel prologo alla prima redazione della *Carta caritatis* che i padri fondatori avevano tra loro stipulato un *decre-tum*, un *pactum* [la *carta caritatis* stessa], che legasse le loro abbazie, *futurum praecaventens naufragium*<sup>4</sup>.

Negli anni a cavallo del 1200, però, in coincidenza con il momento di massima espansione di Cîteaux nella *societas christiana*, la possibilità di una *dissolutio ordinis* venne paventata con sempre maggiore insistenza sia all’interno sia all’esterno della congregazione<sup>5</sup>.

Nel *De Vita sancti Benedicti*, composto tra il 1186 e il 1188, Gioacchino da Fiore, in quel momento ancora abate cistercense, aveva previsto per la fine del XII secolo l’epilogo naturale del compito storico dell’Ordine, minato dalle eccessive ricchezze, dal coinvolgimento negli affari temporali, dal fariseismo e dai contrasti intestini<sup>6</sup>.

3 K. Schreiner, *Dauern, Niedergang und Erneuerung klösterlicher Observanz im Hoch- und spätmittelalterlichen Mönchtum. Krisen, Reform und Institutionalisierungsprobleme in der Sicht und Deutung betroffener Zeitgenossen*, in *Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde*, hg. von G. Melville, Köln/Weimar/Wien 1992 (Norm und Struktur, 1), pp. 295-296, 304-307.

4 “In hoc ergo decreto predicti fratres mutue pacis futurum praecaventens naufragium, elucidaverunt et statuerunt suisque posteris relinquerunt, quo pacto quove modo, immo qua caritate monachi eorum per abbatias in diversis mundi partibus corporibus divisi animis indissolubiliter conglutinentur” (J. Waddel, *Narrative and legislative texts from early Cîteaux*, Cîteaux 1999 (Commentarii Cistercenses. Studia et documenta, 9), p. 274.

5 Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., p. 912.

6 “Ab exordio Cisterciensis ordinis usque ad paucos annos, qui post presentem futuri sunt, tres annorum tricenarii complendi sunt, videlicet circa annum millesimum centesimum et nonagesimum, in quibus ordo tertius confortatus et auctus, tria cantica superscripta cum alleluia cantabit; quia illi soli tria illa cantica cantare nequeunt, qui adhuc occasione aliqua secularibus implicantur negotiis, sive laici sint sive clerici, quia et plerique non minus clericos negotiosos videmus. Oportet autem et hec cantica sequi versiculum et versiculum lecciones, ipsa dico evangelia nova, que a quatuor ystoriis primis et a totidem evangeliiis indifferenter procedunt, quia et ipsa oportet habere intelligentias suas. Sancti denique Benedicti ystoriā fuisse spiritalem sermo iste probat, qui pre manibus est. De ortu quoque Cisterciensis ordinis nonnulla fore mistica perpenduntur, que tamen, quia vicina sunt, minus sufficimus aperire; erit quoque in diebus belli per-

A partire dal pontificato di Innocenzo III il minacciato crollo della congregazione cistercense fu spesso posto in relazione con i frequenti interventi che la Chiesa romana promosse nei confronti dell'Ordine.

Un chiaro esempio in questo senso risulta la risposta data al pontefice dai Cistercensi nel marzo 1209, in occasione dell'interdetto lanciato contro il re d'Inghilterra. A Innocenzo III che chiedeva ai monaci bianchi di non celebrare pubblicamente i sacramenti nelle abbazie inglesi i vertici dell'ordine obiettarono che a questo provvedimento sarebbe quasi sicuramente seguita una *gravis in religione iactura et in ordine dissolutio*<sup>7</sup>.

A partire dalla documentazione pontificia è possibile distinguere quattro problematiche che interessarono il rapporto tra Cistercensi e Chiesa romana durante il pontificato innocenziano: oltre alla già ricordata inosservanza nelle abbazie della congregazione dell'interdetto lanciato contro re Giovanni d'Inghilterra, la sovvenzione della crociata da parte dell'ordine, l'impiego dei Cistercensi in campagne di predicazione fra gli eretici e gli infedeli, e, infine, i problemi istituzionali che afflissero Cîteaux.

Quest'ultimo è sicuramente l'ambito privilegiato per cogliere le relazioni tra ordine e sede apostolica, in quanto tocca il cuore della struttura giuridico-associativa cistercense ma mostra anche nella pratica la nuova concezione del diritto pontificio sui religiosi.

maximi, erit et post bellum, cum pax et regnum sanctis donabitur" (C. Baraut, *Un tratado inédito de Joaquín de Fiore: De vita sancti Benedicti et de officio divino secundum eius doctrinam*, in "Analecta Sacra Tarraconensia", 24 [1951], pp. 97-98, cap. 31). Per l'analisi di questo passo rimando a S. Wessley, *Joachim of Fiore and monastic reform*, New York 1990 (American University Studies, Series VII: Theology and Religion 72), pp. 65-68 e a G. L. Potestà, *Gioacchino riformatore monastico nel "Tractatus de vita sancti Benedicti" e nella coscienza dei primi florensi*, "Florensi", 6 (1992), pp. 77-80.

Molti sono i brani nelle opere di Gioacchino in cui l'abate di Corazzo considera le cause della crisi dell'ordine e prevede un'evoluzione dell'esperienza monastica che superi l'istituzione cistercense; il problema è stato esaminato in S. Zimdars-Swartz, *Joachim of Fiore and the Cistercian Order: a Study of "De Vita Sancti Benedicti"*, in *Simplicity and Ordinariness. Studies in Medieval Cistercian History*, IV, ed. J.R. Sommerfeldt, Kalamazoo 1980, pp. 293-309 e in E. Pasztor, *Ideale del monachesimo ed età dello Spirito come realtà spirituale e forma di utopia*, in *L'età dello Spirito e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel gioachimismo medievale*. Atti del II congresso internazionale di Studi Gioachimiti, a c. di A. Crocco, S. Giovanni in Fiore 1986, pp. 57-124.

<sup>7</sup> Innocentii III Regestorum sive epistolarum liber duodecimus, in *Patrologiae cursus completus, Series Latina*, ed. J. P. Migne (d'ora in poi PL), 216, col. 21. Molto interessante è la replica di Innocenzo III alle lamentele dei Cistercensi. Il pontefice infatti non escluse l'eventualità di una rovina per l'ordine ma obiettò che si trattava del male minore rispetto alla perdita per la Chiesa della *libertas* che in quel momento veniva messa in discussione: "Illud autem quod de dissolutione ordinis, que timetur ex celebrandi dissuetudine proventura, non est visum se usquequaque cum alio periculo compensare; quia cum in hac lucta pro universalis pugnetur Ecclesie libertate, periculosius universo quam partis pro universo commoditas lederetur".

Siamo a conoscenza di due differenti interventi di natura istituzionale che Innocenzo III condusse nei confronti dei Cistercensi: il primo risale all’inizio del suo pontificato, il secondo va collocato a margine del concilio Lateranense IV, ed ebbe significativi risvolti anche sotto il successore di Innocenzo, Onorio III.

## 2. 1202-1203: I Cistercensi tra Innocenzo e Raniero.

Nel novembre 1202 Innocenzo III indirizzò una lettera dai toni particolarmente duri all’abate di Cîteaux e ai quattro primi-abati. I Cistercensi, scrisse Innocenzo, avevano camminato sino a quel momento *recte, pure et simpliciter*. Fino ad allora chi ricopriva un incarico superiore non sembrava spadroneggiare sulle persone a lui affidate, non aspirava nell’animo alla *prelatio*, non rivendicava per sé i primi posti, non difendeva i propri peccati con la scusa del primato. Recentemente, invece, erano giunti alle orecchie del pontefice dei *rumores sinistri*: alcuni, infatti, disputavano circa chi fosse il primo tra loro e cercavano solo il proprio interesse, non quello di Gesù Cristo.

Innocenzo esortò allora i Cistercensi a rivolgersi *ad anteriora* fuggendo qualsiasi occasione di scandalo, ogni materia di dissenso, per non essere messi alla berlina da tutti, come era accaduto per l’ordine di Grandmont<sup>8</sup>. Se ciò non fosse avvenuto egli si dichiarava pronto a punire direttamente ogni disobbedienza che potesse turbare la quiete dell’Ordine. Avrebbe preferito infatti colpire pochi piuttosto che abolire l’intera congregazione. “*Eligeremus potius paucos offendi quam totum ordinem aboleri*” sono le sue parole, una minaccia eccezionalmente aspra che fa riferimento, ancora una volta, ad una possibile dissoluzione dell’ordine<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Su questo passo v. oltre nota nota 103 e testo corrispondente.

<sup>9</sup> “Cisterciensis ordo recte, pure et simpliciter ambulavit, nec qui erant superiores in eo visi sunt tamquam dominantes in clero, sed forma facti gregi ex animo nolebant de prelatione contendere aut sibi primos accubitus aut primas cathedras vendicare vel suos excessus sub occasione defendere prelature. (...) Nuper autem ad nos rumores pervenere sinistri, quod mutatus sit aliquantum color optimus et natus et aurum in scoriam sit conversum, cum aliqui iam de prelatione contendant et, que sua sunt non que Iesu Christi querentes, a sue rectitudinis tramite ac proprie simplicitatis consuetudine velle recedere videantur. Ne igitur temporibus nostris, qui sincere zelamur Cisterciensis ordinis honestatem, alicuius dissentionis scrupulus oriatur, per quem - quod absit - fama vestri nominis offuscetur, discretionem vestram monemus et exhortamur attentius et per apostolica vobis scripta precipiendo mandamus, quatinus in simplicitatis et puritatis vestre proposito persistentes non retrahatis manum ab aratro, sed ad anteriora vos iugiter extendatis, occasionem scandali et dissentionis materiam precipue fugientes, ne forte, sicut Grandimontenses in derisum et fabulam incidatis. Sane cum parati simus cum apostolo inobedientiam omnem ulcisci, si quis usurpando prelationem indebitam vel subiectionem debi-

Ai destinatari l'intervento apparve sicuramente deciso e perentorio; quelle che alla nostra lettura sembrano allusioni, per i cinque abati furono delle accuse precise e circostanziate che riguardavano i gravi contrasti sorti al vertice dell'ordine. Queste vicende clamorose furono completamente censurate sia negli atti dei Capitoli generali sia dagli storici dell'ordine. Si tratta di un modo di procedere tipico dei Cistercensi che da sempre preferivano risolvere autonomamente dissidi e problemi interni senza far trapelare alcunché che potesse scalfire l'immagine di unità della congregazione<sup>10</sup>. La tradizionale riservatezza dei monaci bianchi non era valsa però ad impedire l'intervento deciso di Innocenzo III, preoccupato che la congregazione - uno degli strumenti chiave della sua azione pastorale - fosse attraversata da dissidi che in quel momento sembravano insanabili.

Rimarremmo completamente all'oscuro su tale vicenda se non si fosse conservata, sullo stesso argomento, una seconda lettera, composta tra la fine del 1202 e l'inizio del 1203, e quindi di poco posteriore all'epistola innocenziana. La missiva, indirizzata in questo caso solo all'abate di Cîteaux, Arnaud Amaury, venne scritta da Raniero, un religioso molto noto all'interno dell'ordine, nonostante non vi avesse mai ricoperto incarichi di responsabilità. Egli era stato monaco professo nell'abbazia laziale di Fossanova e si era poi ritirato a vita eremitica presso l'isola tirrenica di Ponza. Tra il 1198 e il 1200 aveva svolto importanti missioni per conto della sede apostolica (era stato delegato in Spagna e legato nella Francia meridionale), era inoltre ben inserito nella curia romana, potendo vantare legami di profonda amicizia, tra gli altri, con il cardinale d'Ostia, Ugolino, e con il pontefice stesso<sup>11</sup>.

tam subtrahendo quietem vestri ordinis turbare presumeret. (...) Eligeremus enim potius paucos offendi, quam totum ordinem aboleri" (*Die Register Innozenz' III., 5. Pontifikatsjahr, 1202/1203. Texte, bearb. von O. Hageneder unter Mitarbeit von C. Egger, K. Rudolf und A. Sommerlechner, Wien 1993, pp. 216-217*). Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., p. 906 riferendosi a questa lettera osserva come "purtroppo non conosciamo i moventi ed il contesto dell'intervento papale, perchè le fonti cistercensi tacciono completamente su questo contrasto".  
<sup>10</sup> Estremamente significativo su questo punto è il passo del *Dialogus duorum monachorum*, testo scritto in ambito cistercense intorno alla metà del XII secolo. Dice l'ipotetico monaco cistercense rivolgendosi al Cluniacense: "Positio et depositio abbatum vestri ordinis cum quibusdam difficilioribus causis tractatur ab episcopis, quasi in publico, contra decorem monasticæ religionis, sed apud nos, inter nos, et a nobis, in secreto, cum decore ordinis" (R.B.C. Huygens, *Le moine Idung et ses deux ouvrages: "Argumentum super quatuor questionibus" et "Dialogus duorum monachorum"*, Spoleto 1980 [Biblioteca degli "Studi Medievali", 9], p. 168). Per una introduzione a quest'opera rimando a A.H. Bredero, *Cluny et Cîteaux au douzième siècle. L'Histoire d'une controverse monastique*, Amsterdam/Maarsen 1985, pp. 185-276.

<sup>11</sup> Si sono conservate solo sporadiche testimonianze su Raniero da Ponza. Della sua produzione epistolare, che i contemporanei narrano essere molto cospicua, si conosce a tutt'oggi unicamente la lettera, indirizzata all'abate di Cîteaux, presa in considerazione in questa sede. Tale scritto venne pubblicato, con una breve introduzione, da B. Griesser, *Rainer von Fossanova und sein*

Questa lettera, già analizzata in alcune sue parti in recenti contributi di Brenda Bolton e di chi scrive, è un documento di eccezionale rilevanza, sia per i fatti, altrimenti sconosciuti, che vi si raccontano, sia perché trasmette con estrema chiarezza la mentalità, il modo di procedere, l'autocoscienza che i Cistercensi avevano all'inizio del XIII secolo<sup>12</sup>.

I *rumores sinistri* a cui la lettera di Innocenzo alludeva diventano nel testo di Raniero fatti circostanziati. Durante il Capitolo generale (probabilmente quello del settembre 1202) - racconta l'eremita - si era discusso circa le modalità di elezione e di deposizione dei quattro primi-abati, quelli di La Ferté, Clairvaux, Pontigny e Morimond, che insieme a Cîteaux conducevano collegialmente l'ordine e guidavano l'assemblea annuale della congregazione<sup>13</sup>. Occorre specificare che queste fondazioni, già in origine, ma in particolare a partire dalla seconda metà del XII secolo, avevano assunto un ruolo di preminenza all'interno della struttura cistercense e, forti dell'appoggio delle loro filiazioni dirette o indirette, facevano da contrappeso al potere di

*Brief an Abt Arnald von Cîteaux (1203)*, in “Cistercienser Chronik”, 60 (1953), pp. 151-167. Una fonte ricca di informazioni per delineare la personalità di Raniero risulta la lettera che il cardinale Ugolino d'Ostia indirizzò tra il 1207 e il 1209 a tre abbazie cistercensi per annunciare la morte dell'eremita di Ponza, che egli considerava suo padre nella fede (E. Winkelmann, *Analecta Heidelbergensia*, in “Archivio della Società romana di Storia Patria”, 2 [1879], pp. 363-367). Le sue missioni per conto della sede apostolica sono testimoniate, inoltre, da una serie di lettere, trascritte nei registri papali, che Innocenzo III gli indirizzò nei primi anni del suo pontificato. Occasionali testimonianze sul personaggio sono riportate da storiografi e agiografi duecenteschi. L'unica biografia di Raniero è stata tracciata da H. Grundmann, *Zur Biographie Joachims von Fiore und Rainers von Ponza*, in Id., *Ausgewählte Aufsätze*, II, *Joachim von Fiore*, Stuttgart 1977 (MGH Schriften, 25, II), pp. 255-360 (ora anche in trad. it.: *Per la biografia di Gioacchino da Fiore e Raniero da Ponza*, in Id., *Gioacchino da Fiore. Vita e opere*, a c. di G.L. Potestà, Roma 1997 [Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti, 8], pp. 101-202). Al personaggio e al suo rilievo nel panorama religioso ed ecclesiastico tra XII e XIII secolo è stato dedicato il recente convegno: *Raniero da Ponza* (Ponza, 31 maggio 1996), in “Florensia”, 11 (1997), in cui segnalo le relazioni di G.L. Potestà, *Raniero da Ponza “socius” di Gioacchino da Fiore*, pp. 69-82; M.P. Alberzoni, *Raniero da Ponza e la curia romana*, pp. 83-114 e G. Cariboni, “*Huiusmodi verba gladium portant*”. *Raniero da Ponza e l'Ordine cistercense*, pp. 115-136.

<sup>12</sup> B. Bolton, *Non ordo sed horror: Innocent's Burgundian dilemma*, in *Papauté, monachisme et théories politiques: études d'histoire médiévales offertes à Marcel Pacaut*, ed. M. Th. Lorcin, P. Guichard, J. M. Poisson, M. Rubellin, Lyon 1994, pp. 645-652 (ora anche in: B. Bolton, *Innocent III: Studies on Papal Authority and Pastoral Care*, Norfolk 1995 [Variorum], cap. VI, pp. 645-652). Ringrazio la professoressa Bolton per i preziosi consigli e l'incoraggiamento a intraprendere questa ricerca. Cariboni, *Huiusmodi verba* cit., pp. 124-134. In rapporto alle influenze gioachimite presso la curia romana hanno considerato questa fonte anche C. Egger, *Papst Innocenz III. als Theologe*, in “Archivum Historiae Pontificiae”, 30 (1992), pp. 62-63 e F. Robb, *Did Innocent III personally condemn Joachim of Fiore?*, in “Florensia”, 7 (1993), pp. 88-89.

<sup>13</sup> “De ordinatione quatuor fuit in capitulo questio ventilata” (Griesser, *Rainer von Fossanova* cit., p. 165).

*Cistercium*<sup>14</sup>.

Per l'abate di Cîteaux, Arnaldo, le relazioni tra il suo cenobio e le quattro prime-abbazie dovevano essere improntate, senza eccezioni, sul normale rapporto abbazia madre - abbazia figlia secondo i dettami della *Carta Caritatis*. Una parte maggioritaria del Capitolo generale, guidata dall'abate di Clairvaux, Guido, sosteneva, invece, che, dato il loro ruolo, i quattro abati non potessero essere eletti e deposti esclusivamente su iniziativa di Cîteaux, ma ogni provvedimento nei confronti di uno di loro avrebbe dovuto essere approvato dagli altri tre<sup>15</sup>. Si trattava, secondo Raniero, che si trova in accordo con quest'ultima posizione - il fatto non sorprende visto che Fossanova era filiazione diretta di Clairvaux -, di una *antiqua consuetudo*, non attestata però nella normativa scritta dell'ordine<sup>16</sup>.

L'acceso dibattito durante il Capitolo generale del 1202 non era rimasto però solo a livello teorico; tra il 1199 e il 1201 infatti si era avuto un radicale cambio generazionale al vertice dell'ordine e in quattro delle prime cinque

<sup>14</sup> Questo sviluppo istituzionale è analizzato in J.B. Mahn, *L'ordre Cistercien et son gouvernement des origines aus milieu du XIIIe siècle (1098-1265)*, Paris 1951, pp. 229-232, e in J.B. Van Damme, *Les pouvoirs de l'abbé de Cîteaux aux XIIe et XIIIe siècle*, in "Analecta Cisterciensia", 24 (1968), pp. 53-58.

<sup>15</sup> è possibile cogliere i punti di vista delle due parti su questa materia a partire dalle parole di Raniero, che si schiera apertamente con i quattro primi-abati. Rivolgendosi ad Arnaldo, a proposito dell'elezione dei quattro l'eremita afferma infatti: "Quicumque enim ille est de quatuor, qui allegat quod secundum antiquam consuetudinem ordinationi vel depositioni trium debeat interesse, non videtur arrogantie supercilio maculari, cum et hoc versa vice contra se dicat asserens quod et ipse sit aliorum trium consilio promovendus. Nisi quatuor isti communiter eligantur, qui vobiscum et per vos debent ordinis onera sustentare, erit forsitan ut nutantibus illis totus ordo pereffluat et vacillet". (Griesser, *Rainer von Fossanova* cit., p. 166). Per una trattazione più dettagliata su questo passaggio rimando a Cariboni, *Huiusmodi verba* cit., pp. 131-132.

<sup>16</sup> Questa informazione risulta di particolare interesse in quanto le sillogi, che sono state tramandate, del diritto cistercense anteriori al 1202, non riportano alcun richiamo a questa materia. Tutto ciò porterebbe a ipotizzare, oltre al diritto codificato della *Carta Caritatis* e degli *statuta*, un secondo livello normativo non codificato, di natura consuetudinaria, che riguardava comunque punti di primaria importanza per la complessa struttura giuridica dell'Ordine. Nella *Carta Caritatis* per elezione e deposizione degli abati di Morimondo, Chiaravalle, La Ferté e Pontigny non viene prevista alcuna norma particolare rispetto alle altre abbazie dell'Ordine: su questo punto v. *Narrative and legislative texts* cit., p. 384. In merito alle procedure di deposizione di un abate, con un particolare richiamo all'abbazia di Cîteaux, v. anche la *distinctio* VII nella codificazione del 1202 (B. Lucet, *La codification cistercienne de 1202 et son évolution ultérieure*, Roma 1964 [Bibliotheca Cisterciensis, 2], pp. 88-89, dist. VII, n.5). Un sintetico compendio del *corpus* giuridico cistercense, corredato da una aggiornata bibliografia è in F. Cygler, *Ausformung und Kodifizierung des Ordensrechts vom 12. bis zum 14. Jahrhundert. Strukturelle Beobachtungen zu den Cisterziensern, Prämonstratensern, Kartäusern und Cluniazensern*, in *De ordine vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen*, Münster 1996 (*Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiösen Lebens im Mittelalter* 1), pp. 18-20.

abbazie, Morimond, Pontigny, La Ferté e Cîteaux stessa si era proceduto all'elezione di nuovi abati<sup>17</sup>. Il neo eletto abate di Cîteaux, Arnaldo, personalità decisa e autoritaria, aveva condotto unilateralmente - racconta Raniero - la nomina dei vertici di La Ferté e di Pontigny, non tenendo conto del parere dei confratelli, con lui deputati a reggere l'ordine. A causa di tale comportamento il Capitolo generale, la cui autorità nella struttura giuridico-associativa cistercense dei primi anni del Duecento era superiore al potere dell'abate di Cîteaux<sup>18</sup>, aveva deposto nel 1202 l'abate di La Ferté, ritenendo la sua elezione irregolare, e, fatto ancor più grave, aveva sospeso Arnaldo dalle sue funzioni, condannandolo inoltre *in levi culpa*, e lasciando l'ordine temporaneamente acefalo<sup>19</sup>. Si trattò di un fatto di eccezionale gravità, che mise a nudo dei difetti congeniti nell'organizzazione regolare di Cîteaux, provocati dall'accresciuta influenza dei quattro primi-abati sulla struttura dell'ordine. I dissidi avevano turbato il delicato equilibrio su cui si fondava la conduzione collegiale della congregazione e, afferma con durezza Raniero, da più parti Cîteaux *non ordo sed horror reputetur*<sup>20</sup>. È interessante osservare come in questa

<sup>17</sup> Dal 1198 al 1199 abate di Morimondo fu *Betholdus* a cui succedette dal 1200 Guido (L. Dubois, *Histoire de l'abbaye de Morimond*, Paris 1851, pp. 168-187; *Gallia Christiana*, IV, Parisiis 1876, col. 817). Gerardo, abate di Pontigny divenne cardinale dal dicembre 1198 (W. Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III.*, Wien 1984 [Publikationen des Historischen Instituts beim österreichischen Kulturinstitut in Rom, 6], pp. 125-126); nel 1202 abate di Pontigny è Giovanni II (*Gallia Christiana*, XII, Parisiis 1770, col. 444). Nel 1198 al vertice di La Ferté è attestato Guglielmo II; tra il 1199 e il 1201 l'abbazia è retta da Nicola, mentre dal 1203 l'abate è Oddo (*Gallia Christiana*, IV, col.1023; M.A. Dimier, *Ferté sur Grosne (La)*, in *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique*, XVI, Paris 1967, col. 1307). Per quanto riguarda Cîteaux, nella tarda primavera del 1200 l'abate, Guido *de Paredo*, venne creato cardinale vescovo di Preneste (Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg*, p. 133-134) e al suo posto fu eletto Arnaud Amaury, già abate di Poblet, e di Grandselve e in buoni rapporti con Innocenzo III di cui raccolse i sermoni del primo anno di pontificato. Le sue doti vennero utilizzate dal papato: nel 1204 fu legato papale nella missione presso gli Albigesi, dal 1208, dopo cioè l'assassinio di Pietro di Castelnau, venne posto ai vertici della crociata contro i catari del sud della Francia. Mantenne i vertici dell'Ordine sino al 1212, quando fu consacrato arcivescovo di Narbona. Per alcuni tratti biografici e una bibliografia essenziale sul personaggio: Y. Dossat, *Arnaldus Amalrici*, in *Lexikon des Mittelalters*, I, München 1980, coll. 996-997; R. Hiestand, *Arnaldus Amalrici*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, I, Freiburg-Basel-Rom-Wien 1993, col. 1016; circa il suo ruolo nella crociata contro gli albigesi v. J. Berlioz, “*Tuez les tous, Dieu reconnaît les siens*”. *Le massacre de Beriers et la croisade contre les Albigeois vus par Ceseire de Heisterbach*, Portet sur Garonne 1994.

<sup>18</sup> V. nota 14.

<sup>19</sup> “In Firmitatensi et Pontigniacensi ordinatione contra consuetudinem, ut asserunt, fuit processum et ob similem causam Firmitatensis quidam fuit quondam depositus et domnus Cisterciensis [Arnaldus] suspensus et penis addictus, ut legitur, in levioribus culpis” (Griesser, *Rainer von Fossanova* cit., p. 165).

<sup>20</sup> Griesser, *Rainer von Fossanova* cit., p.165.

efficacissima assonanza il termine *ordo* non venga usato per indicare un *gemeinschaftlichen Lebensstil*, quanto nelle sua accezione propriamente cistercense di *Organisationsform* che si basava su una *korporationsrechtlichen Kohärenz*<sup>21</sup>.

Nella sua lettera ad Arnaldo, il monaco laziale, non si limitò però a mettere l'abate di Cîteaux di fronte ai fatti, ma avanzò con tono franco e deciso dei suggerimenti.

Raniero, pur essendo propenso ad una soluzione che portasse verso un maggior coinvolgimento dei quattro abati nella vita dell'ordine, non propose all'abate di Cîteaux una via per risolvere la crisi interna, quanto piuttosto indicò il corretto e prudente atteggiamento da tenere nei confronti del papato in questa congiuntura difficile dei rapporti tra ordine e sede apostolica.

Egli si dimostra un profondo conoscitore delle intenzioni papali oltre che un esperto della prassi e delle insidie di curia. Erano necessari per Raniero dei provvedimenti chiari e rapidi che stroncassero sul nascere presso la curia romana ogni possibile sospetto di dissidio all'interno dei vertici dell'Ordine. Per l'eremita, Arnaldo avrebbe dovuto in primo luogo convocare i quattro primi-abati, a cui Innocenzo aveva indirizzato la lettera del novembre 1202<sup>22</sup>, e chiunque tra gli abati avesse giudicato opportuno, per comporre ogni contrasto con carità *ut omni occasio iurgii secludatur*<sup>23</sup>. Raggiunto questo risultato era necessario che l'abate di Cîteaux inviasse a Innocenzo un'unica lettera di risposta che contenesse *pacis et concordie federa consueta* e fosse sigillata con i *signacula* delle cinque abbazie a cui il pontefice si era rivolto<sup>24</sup>. I primi abati dovevano infine evitare nella maniera più assoluta di recarsi presso la curia romana per sollecitare Innocenzo a intervenire in affari interni all'ordine. Le parole di Raniero su questo punto sono estremamente chiare e

<sup>21</sup> Sul concetto di *ordo* per i Cistercensi rimando alle osservazioni di G. Melville, *Diversa sunt monasteria et diversas habent institutiones*, in F. Cygler / G. Melville / J. Oberste, *Aspekte zur Verbindung von Organisation und Schriftlichkeit im Ordenswesen. Ein Vergleich zwischen Cisterziensern und Cluniazensern im 12. /13. Jahrhundert*, in *Viva vox und ratio scripta. Mündliche und schriftliche Kommunikationsformen im Mönchtum des Mittelalters*, hg. von C.M. Kasper / K. Schreiner, Münster 1997 (*Vita Regularis* 5), p. 215.

<sup>22</sup> V. nota 9.

<sup>23</sup> "Cum igitur litteras summi pontificis cum omni mansuetudine et maturitate consilii recipere debeatis, ex parte Dei suadeo et persuasisse letabor ut (...) convocatis quatuor primis, quibus pontificales littere destinantur, et aliis, quos iudicaveritis advocandos, ita caritative cuncta tractetis ut omni occasio iurgii secludatur". (Griesser, *Rainer von Fossanova* cit., p. 166).

<sup>24</sup> "Tunc enim summus pontifex intelliget quod dilectionem habetis ad invicem et estis discipuli domini Iesu Christi, si vos omnes quibus scribit, litteras remiseritis singulorum signaculis sigillatas, in quibus pacis et concordie contineantur federa consueta" (Griesser, *Rainer von Fossanova* cit., p. 166).

perentorie: “absit, absit, amen, ut ob hoc tam frivolum quod proponitur Romana curia visitetur”<sup>25</sup>.

La lettera di Raniero prosegue con due pesanti avvertimenti: Innocenzo, scrive il monaco, *non est negociorum obliviosus executor* e ha ordinato di inserire la *littera* del 1202 nei registri papali - dove infatti venne trascritta -<sup>26</sup>. Il pontefice considera quindi la crisi interna ai Cistercensi un fatto di primaria importanza e non intende soprassedervi. Inoltre, e questo è enormemente più grave, se la materia dello scandalo non verrà eliminata al più presto, Innocenzo forse manderà qualcuno “qui scrutabitur Jherusalem nostram diligenter nimium in lucernis”<sup>27</sup>. La citazione biblica, tratta dal profeta Sofonia, sottende un messaggio non meno grave della minaccia avanzata nella già considerata lettera papale. Il pontefice, voleva probabilmente comunicare Raniero, avrebbe potuto inviare un suo delegato a destituire i vertici dell’Ordine<sup>28</sup>.

Con grande lucidità e profonda conoscenza dell’intima struttura della congregazione il monaco di Ponza intuì quindi che i dissidi istituzionali del 1202 rappresentavano un grave rischio per i Cistercensi; un pericolo altrettanto, se

<sup>25</sup> Griesser, *Rainer von Fossanova* cit., p. 166.

<sup>26</sup> “Non est negociorum obliviosus summus pontifex executor, qui iam in registro iussit litteras memorie commendari” (Griesser, *Rainer von Fossanova* cit., p. 166).

<sup>27</sup> Griesser, *Rainer von Fossanova* cit., p. 166.

<sup>28</sup> Si tratta di Soph 1, 12: “Et erit in tempore illo: scrutabor Ierusalem in lucernis et visitabo super viros defixos in fecibus suis; qui dicunt in cordibus suis: non faciet bene dominus et non faciet male. Et erit fortitudo eorum in dereptionem et domus eorum in desertum. Et edificabunt domos et non habitabunt. Et plantabunt vineas et non bibent vinum earum”. È interessante osservare come il passo: “qui dicunt in cordibus suis non faciet bene dominus et non faciet male”, si adatti e rafforzi l’espressione usata poco prima da Raniero con riferimento ad un possibile intervento di Innocenzo: “non est negociorum obliviosus summus pontifex”. L’eremita sembra quasi sottolineare come, all’atteggiamento dei vertici di Cîteaux che vedono questa crisi, seppur grave, come un affare interno all’ordine, si contrapponga l’attivismo del pontefice, che considera suo compito intervenire, anche drasticamente, nella vita della congregazione. Non si hanno riscontri di eventuali attuazioni di questo avvertimento. In tale direzione di un certo interesse risulta invece una definizione del Capitolo generale del 1200, ribadita e rafforzata l’anno seguente: “Scribatur domino Pape ut parcat nobis mittere personas minus idoneas ad tenendum ordinem” (J.M. Canivez, *Statuta Capitulorum Generalium Ordinis cisterciensis, ab anno 1116 ad annum 1786*, I, Louvain 1933 [Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 9], p. 261, n. 65); “Scribatur domino Pape cum multa supplicatione, ex parte Capituli generali ut, si placet Sanctitati sue, parcat nobis mittere personas minus idoneas ad Ordinis observationem” (Canivez, *Statuta Capitulorum* cit., I, p. 270, n.36). Le due lettere, rivolte dall’assemblea plenaria della congregazione al pontefice, rispettivamente due e un anno prima dell’intervento di Raniero, sembrano voler scongiurare la presenza di un scomodo e inopportuno inviato della curia a vigilanza di aspetti certamente rilevanti della vita dell’Ordine. Si tratta di ulteriori indizi attestanti il costante e stretto controllo esercitato agli inizi del XIII secolo dalla Chiesa romana sulla vita regolare e sui monaci bianchi in particolare.

non più grave, sarebbe giunto però se, per risolvere questi contrasti, fosse stato necessario un intervento esterno alla congregazione. Egli consigliò caldamente l'abate di Cîteaux di trovare una soluzione interna per ridare all'ordine la sua immagine di unità ma, in particolare, per non permettere che l'autorità del Capitolo generale venisse scavalcata.

Dato il silenzio delle fonti non siamo in grado di stabilire quali furono i termini dell'accordo tra gli abati, dovette trattarsi però di un compromesso temporaneo che non portò a soluzioni definitive.

### 3. Il Lateranense IV.

Il 16 luglio 1214, quasi un anno e mezzo prima dalla celebrazione del Concilio Lateranense IV, Innocenzo III indirizzò ai Cistercensi una nuova lettera che riprendeva in molti punti i toni duri del testo del 1202<sup>29</sup>. “Quapropter vestrum in Domino commodum zelantes et honorem - scrive il pontefice - querimonias contra ordinem vestrum multas et magnas ad nos sepe delatas quantum decuit et oportuit hactenus dissimulare curavimus; set adeo invalescunt quod eas amodo sine vestro et nostro periculo non possumus obaudire”<sup>30</sup>. Estremamente significativa è l'espressione *sine vestro et nostro periculo*, quasi a sottolineare che le deviazioni di Cîteaux erano un rischio non solo per l'ordine ma anche per la Chiesa universale e per la persona stessa del pontefice.

Innocenzo III proseguì la lettera indicando alcuni tra gli errori in cui i Cistercensi erano caduti: l'abuso dell'esenzione sulla decima, l'appropriazione da parte di alcuni monasteri dell'ordine di chiese con diritti parrocchiali. Si tratta però, afferma il pontefice, soltanto di alcune tra le molte critiche (*de multis aliqua*) di cui i monaci bianchi venivano fatti oggetto, essi infatti in molti punti si erano così allontanati dai “primaria ordinis statuta (...) ut, nisi quantocius in statum debitum reformatur, ordinis vestri excidium in proximo timeatur, cum a multis subtracta sit ei reverentia consueta”<sup>31</sup>. Ancora una volta, in questo caso da parte della sede apostolica, venne paventata la rovina dei Cistercensi.

Come un decennio prima, però, Innocenzo III non impose all'ordine, in prima istanza, una via d'uscita dalla crisi, ma esortò piuttosto i monaci bianchi a cercare da se stessi la soluzione ai loro problemi. In caso contrario

<sup>29</sup> V. nota 9.

<sup>30</sup> C.R. Cheney, *A letter of pope Innocent III and the Lateran decree on cistercian tithe-paying*, in “Cîteaux. Commentarii Cistercienses”, 13 (1962), p. 151 (ora anche in Id., *Medieval Texts and Studies*, Oxford 1973, pp. 283-284).

<sup>31</sup> C.R. Cheney, *A letter of pope Innocent III* cit., p. 151.

Innocenzo minacciò di discutere tale materia in sede conciliare invitando i Cistercensi ad inviare al Concilio, programmato per l’anno seguente, “tales personas qui secundum scientiam habent zelum Dei”<sup>32</sup>.

Il Capitolo generale non rimase insensibile alle esortazioni papali; consapevoli dei problemi dell’ordine su cui l’assemblea sinodale avrebbe potuto intervenire, i Cistercensi cercarono, infatti ove possibile, di agire d’anticipo varando iniziative di riforma in linea con le indicazioni della curia romana. Per quanto riguarda l’esenzione dalla decima, ad esempio, il Capitolo generale del settembre 1214 stabilì che non si acquisissero più da quel momento terre su cui le abbazie dell’ordine avrebbero dovuto pagare la decima alla Chiesa locale<sup>33</sup>.

Un’analogha composizione fu tentata anche per i gravi dissidi istituzionali che continuavano a interessare l’ordine nonostante la concordia, auspicata ma forse mai realizzata, del 1202-1203. Siamo a conoscenza di tali vicende, anche in questo caso quasi completamente ignorati dalle fonti ufficiali e dagli storici dell’ordine, grazie ancora alla documentazione papale. Tre lettere che risalgono ai primi anni di pontificato di Onorio III descrivono infatti piuttosto dettagliatamente la dinamica dei fatti e l’opera di mediazione condotta da

<sup>32</sup> “Quocirca devotionem vestram rogandam duximus et monendam quatinus super hiis et aliis que puritatem vestri ordinis denigrant illud protinus per vos ipsos studeatis consilium adhibere quod non oporteat nos in generali concilio apponere manus nostras, tales personas ad idem concilium dirigentes qui secundum scientiam habent zelum Dei” (C.R. Cheney, *A letter of pope Innocent III* cit., p. 151). Nella primavera del 1213, in occasione dell’indizione del Lateranense IV, il papa aveva già rivolto all’abate di Cîteaux un invito speciale per partecipare al Concilio, dato che, si legge nella lettera, nel corso dei lavori sarebbero state trattate “multa que ad statum vestri ordinis pertinebunt” (Innocentii III, *Regestorum sive epistolarum liber decimus sextus*, in *PL*, 216, col. 826).

<sup>33</sup> Questo tentativo non sortì buon esito, i padri sinodali, infatti, pur apprezzando gli sforzi fatti dai Cistercensi, discussero comunque il problema e portarono per questo aspetto i monaci bianchi sullo stesso piano dei laici e dei religiosi non esenti, annullando da quel momento le loro prerogative in materia di decima e coartando fortemente i privilegi concessi dai papi del XII secolo e dallo stesso Innocenzo III nei primi anni del suo pontificato. È interessante notare come il testo della costituzione conciliare n. 55 narri sinteticamente i diversi passaggi della vicenda: “Nuper abbates Cisterciensis ordinis in generali capitulo congregati ad commonitionem nostram [del pontefice] provide statuerunt ne de cetero fratres ipsius ordinis emant possessiones, de quibus decime deberunt ecclesiis (...). Decernimus ergo ut de alienis terris a modo acquirendis, etiam si eas propriis manibus aut sumptibus deinceps excoluerint, decimas persolvant ecclesiis” (*Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, ed. A. García y García, Città del Vaticano 1981 (Monumenta iuris canonici. Series A: Corpus Glossatorum 2), pp. 95-96, n. 55. Una trattazione globale, ancora molto valida, del problema delle decime nei Cistercensi è in J.B. Mahn, *L’ordre Cistercien et son gouvernement* cit., pp. 102-118; su questo episodio particolare rimando alle acute osservazioni di M. Maccarrone, *Le costituzioni del IV concilio lateranense sui religiosi*, in Id., *Nuovi studi su Innocenzo III*, Roma 1995 (Nuovi Studi Storici, 25), pp. 12-15.

Innocenzo e dalla sua curia prima e durante il Lateranense IV<sup>34</sup>.

Come già all'inizio del Duecento anche nel secondo decennio di questo secolo le discordie interne erano provocate dalle diverse posizioni circa le modalità di elezione e di deposizione dei quattro primi-abati. Nell'impossibilità di trovare autonomamente un accordo i Cistercensi, in prima istanza, probabilmente tra il dicembre 1214 e l'aprile 1215, ricorsero alla mediazione di un legato papale, Nicola, cardinale vescovo di Tuscolo; il prelado, di ritorno dalla sua missione in Inghilterra, transitò in quel periodo in Borgogna<sup>35</sup>.

Per meglio intendere la dinamica degli avvenimenti che seguirono negli anni successivi è utile analizzare schematicamente i termini della provvisoria intesa a cui si giunse. Alla presenza di Nicola i vertici dell'ordine sembrarono convenire su due punti: in primo luogo l'elezione degli abati di Morimond, La Ferté, Clairvaux e Pontigny si sarebbe dovuta svolgere secondo quanto prescritto dalla *Carta Caritatis*, ove non si prevedevano eccezioni per questi monasteri rispetto al resto delle istituzioni dell'ordine. Nell'eventualità della deposizione di uno dei quattro primi abati, d'altra parte, l'abate di Cîteaux avrebbe dovuto, con un preavviso di quattordici giorni, convocare un consiglio presso il monastero in causa conducendo con sé chiunque tra gli abati dell'ordine avesse ritenuto opportuno; a sua volta l'abate incriminato avrebbe potuto invitare i vertici delle sue abbazie figlie. La decisione finale in merito sarebbe spettata però solo all'abate di Cîteaux, che, ascoltati i diversi pareri dell'assemblea così composta, avrebbe seguito le ragioni della *pars* da lui

<sup>34</sup> 26 luglio 1216, *Sinceritatis affectus*, A. Manrique, *Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito Cistercio*, IV, Lugduni 1641, p. 85; 14 luglio 1217, *Cum nuper in generali*, Manrique, *Cisterciensium*, p. 100; 20 giugno 1223, *Intellecto tenore compositionis*, B. Griesser, *Zur Rechtsstellung des Abtes von Cîteaux. Kontroversen um Abt Johannes von Cîteaux (1236-1238)*, in *Festschrift zum Achthundert-Jahrgedächtnis des Todes Bernhards von Clairvaux*, hg. von den österreichischen Cistercienserkongregation vom Heiligsten Herzen Jesu, München 1953, pp. 267-268; i rispettivi registri sono in P. Pressutti, *Regesta Honorii Papae III*, I, Roma 1888, p. 3, n. 10; p. 75, n. 419; II, Roma 1895, p. 142, n. 440. La dinamica di queste vicende è stata parzialmente tratteggiata in: Griesser, *Zur Rechtsstellung des Abtes von Cîteaux* cit., pp. 263-268; Van Damme, *Les pouvoirs de l'abbé de Cîteaux* cit., pp. 63-67; Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., pp. 925-926.

<sup>35</sup> Nicola fu creato cardinale vescovo di Tuscolo nel dicembre del 1204; figura di primo piano della curia di Innocenzo III, a partire dall'estate del 1213 sino alla fine del 1214 fu incaricato della legazione presso il re d'Inghilterra. Una dettagliata scheda bibliografica su Nicola di Tuscolo è in Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg* cit., pp. 147-150; lo storico austriaco (p. 148) colloca la missione del cardinale presso i vertici di Cîteaux tra la metà di luglio e la metà di settembre del 1213, nel corso del viaggio di andata del legato verso l'Inghilterra. Alla luce della lettera papale del 19 luglio 1214 (v. nota 30) appare invece più plausibile che la mediazione del cardinale ebbe luogo nell'inverno 1214-1215, dopo le perentorie esortazioni di Innocenzo alla riforma dell'ordine.

giudicata *sanior*<sup>36</sup>.

L’opera del legato, appiattita sulle posizioni di Cîteaux, dovette senza dubbio lasciare insoddisfatti i quattro primi-abati: nel protocollo d’intesa erano state, infatti, completamente censurate le *antique consuetudines*<sup>37</sup> da loro strenuamente rivendicate; l’impossibilità che questo testo venisse unanimamente accettato rese inevitabile un intervento diretto del pontefice.

Nel novembre 1215 Innocenzo, approfittando della presenza a Roma in occasione del concilio di quattro dei cinque contendenti (era assente l’abate di La Ferté), li convocò per informarsi sullo stato dell’ordine. Rispetto al 1202 i vertici della congregazione erano del tutto mutati; in particolare ad Arnaud Amaury, consacrato nel 1212 arcivescovo di Narbona, era succeduto a Cîteaux un nuovo Arnaldo, che le liste degli abati indicano solo come Arnaldo II<sup>38</sup>. Nel monastero di Clairvaux, inoltre, morto Guido, tra l’agosto 1213 e il marzo 1214 era stato eletto al vertice dell’istituzione Corrado D’Urach<sup>39</sup>, già abate del monastero di Villers en Brabant. A partire dal Lateranense IV Corrado sarebbe diventato il personaggio chiave nei tentativi condotti dai Cistercensi per risolvere la crisi istituzionale dell’ordine. Nei primi mesi del 1217 egli infatti avrebbe lasciato Clairvaux per diventare abate di Cîteaux, e, dopo appena due anni, nel gennaio 1219, sarebbe stato consacrato cardinale vescovo di Porto e di Santa Rufina da Onorio III, ricevendo alcuni mesi più tardi l’incarico per una delicata legazione nella Francia meridionale. Nel giro di un quinquennio (1215-1220), quindi, Corrado si venne a trovare di volta in volta su tutti tre i fronti interessati dalla contesa, quello dei quattro primi abati, desiderosi di accrescere il loro peso nell’ordine, quello di Cîteaux, gelosa delle sue antiche prerogative e quello della sede apostolica, alla ricerca di un’ardua

<sup>36</sup> “Superque compositionem quandam mediante venerabili fratre nostro Nicolao Tusculanensi episcopo, tunc apostolicae sedis legato, initam ostendistis, que talis fuit. Quando aliqua de quatuor primis abbatibus vacaverit, abbas Cisterciensis ad electionem celebrandam adveniat, ibidemque secundum Chartam Charitatis electio celebretur. Si abbas autem Cisterciensis, aliquem de quatuor primis deponere, exigentibus culpis, intenderit, ad domum illius ducet secum quos volet abbates et domus illa ab eodem Cisterciensi abbate quatuordecim diebus ante premonita, vocabit de filiis suis quos ei placuerit et tunc Cisterciensis cum consiliis hinc inde congregatorum causam tractabit et deinde faciet quod fuerit faciendum” (Manrique, *Cisterciensium* cit., p. 100). Sulla *sanior pars* v. nota 43.

<sup>37</sup> V. nota 16.

<sup>38</sup> J.M. Canivez, *Cîteaux (Abbaye)*, in *Dictionnaire* cit., XII, Paris 1953, p. 866.

<sup>39</sup> Una completa ed esauriente biografia sul personaggio, che integra gli studi sino ad ora condotti con una ricca documentazione inedita, è stata tratteggiata da F. Neininger, *Konrad von Urach (+1227). Zähringer, Zisterzienser, Kardinallegat*, Paderborn - München - Wien - Zürich 1994 (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, Neue Folge 17). Una breve sintesi sulla vita del prelado è anche in J.M. Canivez, *Conrad d’Urach*, in *Dictionnaire* cit., XIII, Paris 1956, coll.504-507.

quanto necessaria soluzione al problema cistercense.

Nel novembre 1215 Innocenzo III, convocati presso di sé i rappresentanti di Cîteaux, Clairvaux, Morimond e Pontigny, dovette constatare che le divergenze emerse nei primi anni del secolo, circa l'elezione dei quattro primiabati, non si erano affatto sopite<sup>40</sup>. Egli si preoccupò quindi in prima persona, si legge nella lettera di Onorio, "tanto studiosius resecare [eas] quanto amplius timeri poterat ne cresceret in totius ordinis irreparabile detrimentum"<sup>41</sup>, prima che i dissidi compromettessero l'ordine in modo irreparabile.

Trattandosi di affari interni ad una congregazione tale problema non venne affrontato nel corso dei lavori del Lateranense ma fu trattato in sede separata. I quattro abati presentarono al pontefice la bozza di accordo redatta, alcuni mesi prima, con l'aiuto di Nicola di Tuscolo<sup>42</sup>; su questo testo Innocenzo III intervenne personalmente. Il papa, dimostrandosi un profondo conoscitore della struttura istituzionale cistercense, venne incontro alle richieste di Morimond, Pontigny, Clairvaux; egli stabilì, infatti, che, in caso di deposizione di questi ultimi (e dell'abate di La Ferté, non presente a Roma), l'operato del vertice di *Cistercium*, il quale avrebbe dovuto stabilire la scelta della *sanior pars*, sarebbe stato valutato, e eventualmente corretto, dai *Definitores* dell'ordine, il nucleo di abati tradizionalmente deputati, con Cîteaux, a condurre il Capitolo generale<sup>43</sup>. Venne così affidata ai *Definitores* anche una funzione di vigilanza sull'operato del primo abate dell'ordine, del tutto estranea al loro compito originario<sup>44</sup>. La supremazia di Cîteaux ne risultò senza dubbio ridimensionata.

<sup>40</sup> Onorio III, nella lettera indirizzata agli abati di Cîteaux, Clairvaux, Morimond e Pontigny del 14 marzo 1217, bene descrive le due posizioni: "Nam tu, fili Cisterciensis abbas in ordinatione ac destitutione abbatum quatuor monasteriorum, videlicet de Firmitate, Pontigniaco, Claravalle et Morimundo, sicut in ordinatione ac destitutione aliorum monasteriorum filiorum tui monasterii procedere intendebas. Vos autem tres, e contrario, dicebatis quod ad ordinationem ac destitutionem cuiuslibet abbatis predictorum monasteriorum, tres essetis reliqui advocandis, antiqua super hoc consuetudine allegantes" (Manrique, *Cisterciensium* cit., IV, p.100). Anche in questo caso, come nella lettera di Raniero, si parla di una *antiqua consuetudo* per sostenere il presunto diritto di intervento dei quattro primi abati nell'elezione e nella deposizione di uno di loro (v. nota 16).

<sup>41</sup> Manrique, *Cisterciensium* cit., IV, p.100.

<sup>42</sup> V. nota 35 e testo corrispondente.

<sup>43</sup> "Dicitur autem praedecessor noster [Innocentius] compositionem huiusmodi sic duxisse, vobis consentientibus declarandam, scilicet ut tu, Cisterciensis abbas, causas predictas [depositionem quatuor abbatum] cum abbatibus congregatis hinc inde tractabis et cum eorum omnium, vel sanioris partis ipsorum consilio facies quod fuerit faciendum; quae tamen pars sit senior? Tu decernes. Et si, quod absit, minus sanae partis consilio processerit, referatur ad Capitulum generale et a diffinitoribus Capituli, prout dignum fuerit, corrigatur" (Manrique, *Cisterciensium* cit., IV, p.100).

<sup>44</sup> Sul ruolo del *Definitorium* presso i Cistercensi rimando a F. Cygler, *Die Schriftlichkeit des zisterziensischen und cluniazensischen Generalkapitels. Zur Relevanz von Definitionen für*

#### 4 Dopo il Lateranense IV.

In un primo tempo i termini della composizione del novembre 1215 ottennero il favore di tutte le parti in causa: nelle lettere papali si sottolinea infatti come gli abati cistercensi avessero partecipato attivamente alla redazione dell'accordo e lo avessero infine sottoscritto.

Alcuni mesi più tardi dovette però sorgere all'interno dell'ordine un acceso dibattito che rimise tutto in discussione e finì, ancora una volta per suscitare le vive preoccupazioni della curia romana. Il 26 luglio 1216, appena un giorno dopo la sua consacrazione, Onorio III si vide costretto ad intervenire presso Cîteaux e i quattro primi-abati; l'arenga della lettera indica nella sua predilezione per i monaci bianchi, ma in particolare nelle sollecitudine pastorale le ragioni dell'intromissione del pontefice in affari interni all'ordine: “Synceritatis affectus quo, adhunc in minori officio constituti, vestrum sumus semper ordinem amplexati et sollicitudo officii pastoralis ad quod licet immeriti assumpti sumus, Domino disponente, potissimum nos inducunt ut simus solliciti quomodo idem in simplicitate ac puritate prime institutionis ipsius valeat conservari”<sup>45</sup>. Spinto da queste preoccupazioni Onorio III raccomandò ai Cistercensi di stare attenti perché durante il Capitolo degli abati, o in altro luogo, non si disponessero cose tali da suscitare uno *scandalum* nell'ordine, con il pretesto delle parole che alcuni tra loro avevano proposto al tempo del Concilio generale al suo predecessore<sup>46</sup>.

La lettera fu scritta in tempo utile per essere recapitata al Capitolo generale di metà settembre; in essa si fa esplicita menzione all'assemblea generale degli abati che non avrebbe dovuto contraddire la soluzione a cui si era giunti nel novembre 1215. Onorio sembra sottintendere la necessità primaria che quanto stabilito dal suo predecessore fosse ratificato dal Capitolo, per acquistare valore effettivo all'interno della normativa giuridica dell'ordine. Andava quindi scongiurato un pericoloso contrasto tra le decisioni prese in accordo con il papa, e le delibere del Capitolo generale, fonte dello *ius particulare* cistercense.

Le esortazioni della sede apostolica non sortirono alcun effetto - tanto è vero che non si è conservata alcuna definizione capitolare nel 1216 che entri

*Ordensstrukturen*, in Cygler / Melville / Oberste, *Apekte zur Verbindung von Organisation* cit., pp. 253-254.

<sup>45</sup> Manrique, *Cisterciensium* cit., IV, p. 85.

<sup>46</sup> “Caveatis omnino ne occasione verborum, quae quidam vestrum bonae memoriae Innocentio papae predecessori nostro proposuerunt tempore Concilii generalis, aliquid in Generali Capitulo vel etiam alibi proponatis seu etiam ordinatis, per quod in ordine vestro scandalum valeat suboriri” (Manrique, *Cisterciensium* cit., IV, p. 85).

nel merito dell'argomento -; il pontefice fu quindi costretto meno di un anno dopo, il 15 marzo 1217 a un secondo intervento. La sua azione venne confortata, in questo caso, anche dall'elezione, avvenuta nei primi mesi di quell'anno, di Corrado d'Urach al vertice dell'abbazia di Cîteaux<sup>47</sup>. Il già abate di Clairvaux era stato uno dei principali artefici e propugnatori dell'intesa del 1215, e la curia romana contava senza dubbio sulla sua imparzialità e collaborazione nella soluzione del problema, ora che egli era passato sul fronte opposto della contesa.

Le parole indirizzate nel 1217 da Onorio III agli abati di Cîteaux, Clairvaux, Pontigny e Morimond, non fecero altro che esplicitare e ribadire quanto già affermato l'anno precedente. "*Volentes*" - scrive Onorio in questa lettera - "igitur ad exemplar eiusdem predecessoris nostri, predictam declarationem [la composizione del 1215], firmitatem debitam obtinere, universitatem vestram monemus et hortamur attentius per apostolica vobis scripta firmiter praecipientes, quatenus eam simpliciter et humiliter observetis: studentes in vinculo pacis servare spiritus unitatem"<sup>48</sup>. Ancora una volta il pontefice riconobbe implicitamente l'impossibilità ad agire efficacemente nei confronti della struttura giuridica cistercense: egli fu costretto infatti a costatare che l'approvazione e l'intervento della sede apostolica non sarebbero stati sufficienti a dare la *debita firmitas* alla *declaratio* di Innocenzo III, se i monaci bianchi non l'avessero inserita nel loro ordinamento normativo.

Come nel 1216, anche dal Capitolo generale del 1217 non venne alcun segnale in questo senso e l'intera vicenda venne tacitamente lasciata in sospeso, e quindi non risolta, per un quinquennio. Del resto in questo periodo i Cistercensi avevano dovuto affrontare le pesantissime conseguenze che il decreto conciliare sulle decime aveva avuto sulla struttura economica ma in particolare sull'assetto essenziale dell'ordine. Tale situazione venne lucidamente descritta in una lettera indirizzata da Onorio III all'episcopato il 2 gennaio 1219: "Nonnulli de iis [episcopis], qui eos [Cistercienses] debuerant in Christi visceribus carius amplexari et favorabilius confovere, ipsos immanius persequentes, privilegia, quae ipsis a sede apostolica suis exigentibus meritis sunt indulta, gestiunt penitus enervare, dicendo illa fuisse omnino in generali Concilio revocata"<sup>49</sup>.

Per tutelare le *libertates* della congregazione nell'autunno del 1218 il Capitolo generale inviò, con successo, presso la curia una delegazione ai massimi livelli guidata dall'abate di Cîteaux, Corrado d'Urach; in quella circo-

<sup>47</sup> V. nota 39.

<sup>48</sup> Manrique, *Cisterciensium* cit., IV, p. 100.

<sup>49</sup> Honorii III *Opera omnia*, III, Paris 1881 (Medii Aevi Bibliotheca Patristica ser. 1, 3), col. 88.

stanza Corrado venne trattenuto dal papa a Roma, per essere creato poche settimane dopo cardinale vescovo di Porto e di Santa Rufina. Fu proprio il neo cardinale, a cui alla fine del 1219 era stata affidata la legazione apostolica nella Francia meridionale, l'elemento che i Cistercensi sfruttarono per tentare una ricomposizione dell'ordine istituzionale interno.

Che i contrasti tra gli abati si fossero solo momentaneamente sopiti ma non certo risolti è testimoniato dalle decisioni prese dal Capitolo generale del 1222, quando Gualtiero d'Ochies, successore di Corrado a Cîteaux, sembrò riprendere, almeno momentaneamente, il controllo dell'assemblea plenaria degli abati. In quell'anno si stabilì, infatti, ritornando alle posizioni conservative di inizio secolo, che “quod in Carta Caritatis continetur de promotione et depositione abbatum simpliciter et inviolabiliter ab omnibus observetur”<sup>50</sup>.

Si trattò di una decisione unilaterale ben lungi dall'ottenere un consenso unanime nell'ordine. La protesta interna venne guidata in quell'occasione dall'abate di Clairvaux, Roberto II, religioso che aveva alle spalle una lunga esperienza all'interno dell'abbazia fondata da s. Bernardo, ove era entrato come monaco e aveva successivamente ricoperto la carica di cellario. Seppur minoritaria nell'ordine la sua opposizione si rivelava efficace e difficilmente contrastabile; punto di forza di Roberto erano infatti le *littere* papali ottenute nel 1215 dall'allora abate di Clairvaux, Corrado d'Urach, che contenevano i capitoli dell'accordo stabiliti da Innocenzo III a margine del Lateranense IV e consensualmente approvati dai vertici dell'ordine. Questi documenti smentivano clamorosamente le decisioni capitolari del 1222 e riproponevano il pericoloso conflitto tra giurisdizione papale sui Cistercensi e autonomia dei monaci bianchi per ciò che riguardava gli affari interni alla congregazione.

Mosso da queste ragioni il Capitolo generale intimò all'abate di Clairvaux di depositare le *littere* innocenziane entro un mese e mezzo presso l'abbazia di Cîteaux. Tale richiesta venne fondata su una delle definizioni basilari della struttura giuridica cistercense, il *capitulum* 21, *distinctio* IV del *Liber definitionum* del 1202 (“De privilegiis que fiunt contra formam ordinis et de pena transgressorum”). Questa norma disponeva che a nessuno tra gli abati fosse

<sup>50</sup> “Statuitur a Capitulo generali ut quod in Carta Caritatis continetur de promotione et depositione abbatum simpliciter et inviolabiliter ab omnibus observetur, et ne scrupulus, qui hoc impedire possit, valeat remanere, praecipitur abbatibus Claraevallis ut litteras quas penes se habet, quas constat tempore Concilii impetrata contra Cartam Caritatis, maxime cum in eis contineatur quod possit fieri recursus ad Diffinitores, infra festum Omnium Sanctorum reddat Cisterciensi. Dominus autem Cistercii ita se habeat ut in institutione et destitutione filiorum suorum et in omnibus agendis suis non excedat fines patrum antiquorum, servata in omnibus Regula sancti Benedicti et Carta caritatis” (Canivez, *Statuta* cit., II, Louvain 1934, p.15, n. 11 [1222]).

concesso chiedere *privilegia* che fossero in aperta contraddizione con gli *instituta* dell'ordine e annullava ogni iniziativa in contrasto con “quod disposerunt antecessores nostri sancti viri et adhuc disponunt sano consilio moderni”<sup>51</sup>.

Il Capitolo generale aveva intrapreso questa iniziativa - si apprende dagli *statuta* - in prima istanza, per togliere qualsiasi fondamento di validità a quanto deciso nel 1215, circa il ricorso al collegio dei *Definitores* in caso di contrastata deposizione di uno dei quattro primi-abati<sup>52</sup>. I vertici dell'ordine intendevano quindi cancellare la clausola chiave degli accordi siglati a margine del Lateranense IV, proprio quella norma che non era frutto dell'opera normativa interna ai monaci bianchi ma rappresentava invece l'apporto originale di Innocenzo III alla soluzione della questione istituzionale cistercense.

La decisione del Capitolo generale del 1222 scatenò immediatamente uno *scandalum magnum* all'interno dell'ordine e si dimostrò del tutto impraticabile<sup>53</sup>; tale *definitio*, infatti, era in aperta contraddizione con la volontà della sede apostolica e rinnegava, inoltre, un accordo che lo stesso abate di Cîteaux aveva sottoscritto solo sette anni prima. I toni della contesa dovettero essere particolarmente aspri se il Capitolo generale dell'anno successivo punì tre monaci di Clairvaux con il trasferimento in altre abbazie per aver pubblicamente offeso e calunniato l'abate di Cîteaux con “turpia et talia que relatu non sunt digna (...) quae turbant pacem Ordinis et in quibus scandala gravia nutriuntur”<sup>54</sup>.

<sup>51</sup> “De privilegiis qui fiunt contra instituta ordinis nostri et de pena transgressorum. Constitutum ne quis contra instituta ordinis nostri privilegium petere presumat, sed quod disposerunt antecessores nostri sancti viri et adhuc disponunt sano consilio moderni ratum et stabilem permaneat. Quod si quis contra statuta capituli accipere aliquid vel emere vel edificare presumpserit, remota omnia dispensatione edificia cadant expense et opere pereant” (B. Lucet, *La codification cistercienne de 1202* cit., p. 57).

<sup>52</sup> V. nota 50.

<sup>53</sup> La situazione dell'ordine provocata dalle decisioni del Capitolo generale del 1222 viene narrata in una lettera del cardinale legato Corrado d'Urach del 22 ottobre dello stesso anno. Di tale documento, che contiene anche i termini dell'accordo successivo raggiunto dai Cistercensi, non si è conservato l'originale, ma possediamo solo l'edizione settecentesca inserita in J.A. Macusson, *Traité historique du chapitre général de l'Ordre de Cîteaux, par lequel on fait voir quelle est son autorité et sa véritable discipline*, Bar le Duc 1737, pp. XXXV-XXXVI. Questo testo è stato riprodotto in Neininger, *Konrad von Urach* cit., pp. 552-553, n. 24 da cui citiamo: “Cum facta fuisset diffinitio in generali capitulo Cisterciensi, ut abbas et conventus Claraevallensis redderent litteras apostolicas, continentes declarationem compositionis per bonae memoriae N., Tusculanum episcopum, quondam factae inter abbatem et conventum Cisterciensem ex una parte et alios quatuor primos abbates ex alia, (...) propter dictam diffinitionem scandalum magnum in ordine subortum [fuit]”.

<sup>54</sup> “Monachi Claraevallis qui, sicut a multis fide dignis asseritur, perturbatores sunt domus illius, videlicet Radulphus Remensis, qui turpia et alia quae relatu non sunt digna contra dominum

Alla fine di settembre i vertici dell'ordine furono quindi costretti a correre ai ripari cercando una soluzione che tenesse in debito conto tutte le richieste e mettesse d'accordo le parti in gioco: il problema non riguardava più solo la congregazione nella sua maggioranza da un lato e la linea di Clairvaux dall'altro, ma interessava ormai direttamente anche la sede apostolica, che aveva visto disattese tutte le sue indicazioni in materia. Con un'abile mossa i Cistercensi si affidarono alla mediazione di Corrado d'Urach, probabilmente presente a Cîteaux durante i lavori del Capitolo generale di quell'anno<sup>55</sup>. Il cardinale, oltre a essere pienamente al corrente di ogni sfumatura della crisi istituzionale che aveva vissuto negli anni precedenti da protagonista, rappresentava nella sua persona tutti e tre gli elementi in causa, avendo ricoperto la carica di abate di Clairvaux dal 1214 al 1217, di Cîteaux dal 1217 al 1219 e essendo in quel momento legato apostolico.

I tempi di organizzazione furono brevissimi; la mediazione fu fissata, infatti, per la seconda metà di ottobre del 1222 presso Bernières, una grangia dell'abbazia di Vauluisant, figlia di Cîteaux. Come ha osservato anche Jean Baptiste Van Damme questa iniziativa fu intrapresa indipendentemente dall'azione della sede apostolica e si svolse nell'ambito giuridico particolare dell'ordine<sup>56</sup>. All'incontro parteciparono sotto la direzione del legato oltre ai vescovi di Chartres e Carcassone e l'ex vescovo di Langres<sup>57</sup>, tutti e tre cister-

Cistercii protulit, et hoc ipsum in Capitulo non negavit, mittatur ad Dunas. Philippus autem Trecensis, qui dixit domino Cistercii quod pepercit ei ne inquisitio fieret super eum, eo quod sodomitam et haereticum sustineret, transmittatur ad domum de Albis Petris. Radulphus vero qui fuit Saviniacensis, qui probose de domino Cistercii dixit, quod ipse pepercerat abbatibus Willelmo, ne deponeretur propter mille libras quas ei accommodavit et multa alia dixit quae turbant pacem Ordinis et in quibus scandala gravia nutriuntur, transmittatur ad aliam domum ad voluntatem abbatis Claraevallis” (Canivez, *Statuta* cit., II, pp. 26-27).

<sup>55</sup> La presenza del legato a Cîteaux è attestata il 28 settembre 1222, solo una settimana dopo la chiusura dell'assemblea degli abati; in quell'occasione Corrado indirizzò da Cîteaux una lettera all'abate di Cluny, per chiedere l'incorporazione alla congregazione cluniacense della canonica di *Rocha de Salutrio* (A. Bernard / A. Bruel, *Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny*, VI, Paris 1903, pp. 84-85, n. 4537).

<sup>56</sup> Van Damme, *Les pouvoirs de l'abbé* cit., p. 66: “Par rapport à l'autorité romaine, cette réunion se mouvait dans le droit propre à l'ordre et agissait indépendamment des récentes interventions papales”.

<sup>57</sup> Walter di Chartres abate di Fontainejean, era stato eletto intorno al 1215 abate di Pontigny, partecipando così, probabilmente, alla mediazione condotta da Innocenzo III (v. nota 40 e testo corrispondente); dal 1219 era diventato vescovo di Chartres (M.A. Dimier, *Fontaine-Jean*, in *Dictionnaire* cit., XX [1984], coll. 81-82). Guido di Carcassone, già abate del monastero di Vaux-de-Cernay, a partire dal 1208 aveva assunto la conduzione della predicazione presso i Catari in Francia meridionale, succedendo al deceduto Diego di Osma ed era stato consacrato vescovo nel 1212 (M. Zerner-Chardavoine, *L'abbé Gui des Vaux-de-Cernay prédicateur de croisade*, in “Cahiers de Fanjeaux”, 21 [1986], pp. 183-204). *Guarnerius* di Langres, abate di Clairvaux dal 1186 al 1193, era stato poi vescovo di Langres sino al 1199, anno delle sue dimissioni (A. Dimier,

censi, anche Gualtiero di Cîteaux e gli abati di La Ferté, Pontigny e Morimond insieme a quelli di altre sedici abbazie, di cui quattro filiazioni di Cîteaux, due di Pontigny, una di Morimond, e ben nove di Clairvaux<sup>58</sup>; non intervenne invece l'abate di Clairvaux<sup>59</sup>.

Il 22 ottobre<sup>60</sup> si giunse finalmente ad un accordo che tutti i partecipanti accettarono liberamente e che trovò il consenso anche dell'abate e del capitolo di Clairvaux oltre che del capitolo di Cîteaux<sup>61</sup>. Il compromesso venne articolato in cinque punti. La clausola più importante, la prima, mise fine, almeno temporaneamente, alla discussione ormai più che ventennale circa il ruolo dei quattro primi-abati nell'elezione o nella deposizione di uno di loro. Sull'argomento si stabilì infatti che "ad institutionem et depositionem alicuius ex quatuor primis abbatibus", avrebbero dovuto sempre partecipare gli altri tre; il loro parere però sarebbe stato solo consultivo e non avrebbe in alcun modo vincolato la decisione finale che spettava esclusivamente all'abate di Cîteaux<sup>62</sup>.

Se questo punto rispose pienamente alle richieste dell'abbazia madre dell'ordine, i tre capitoli centrali dell'accordo, di contro, contribuirono invece ad attenuare l'influenza di Cîteaux sulla struttura istituzionale cistercense. In essi si dispose, infatti, che l'abate di questo monastero potesse visitare e ricevere le confessioni soltanto nelle fondazioni da lui direttamente dipendenti<sup>63</sup>,

*Garnier de Rochefort*, in *Dictionnaire* cit., XIX, (1981), coll. 1289-1292).

<sup>58</sup> Filiazioni di Cîteaux: Mazan-l'Abbaye, la Bussière-sur-Ouche, Vauluisant, Barbeaux; di Pontigny: Bouras-l'Abbaye, Jouy-l'Abbaye; di Morimond: La Crête; di Clairvaux: Trois Fontaines, Foigny, Ourschamp, Cherlieu, Auberive, Larrivour, Longuay, Froimont, Mores.

<sup>59</sup> Van Damme, *Les pouvoirs de l'abbé* cit., p. 64 collega l'assenza dell'abate di Clairvaux all'incontro di Bernières con il fatto che in tale riunione i vertici di questa abbazia erano direttamente chiamati in causa, per non aver rispettato la definizione del Capitolo generale del 1222 circa la restituzione dei documenti pontifici. La *Carta Caritatis* prevedeva infatti, ma soltanto per le sedute capitolari, che "nemo eorum ad quos specialiter causa respexerit, diffinitioni debeat interesse".

<sup>60</sup> Non si è conservato il documento originale che conteneva l'accordo ma disponiamo solo dell'edizione settecentesca (v. nota 53). Non abbiamo però ragioni per dubitare dell'autenticità del testo dato che esso si inserisce perfettamente nel quadro storico della vicenda.

<sup>61</sup> "Omnes igitur episcopi et abbates supra scripti de libero consensu conventus Cisterciensis et abbatis et conventus Claraevallensis haec omnia predicta approbaverunt et libere in ea consenserunt" (Neininger, *Konrad von Urach* cit., p. 553).

<sup>62</sup> "§ Quod abbas Cisterciensis ad institutionem et depositionem alicuius ex quatuor primis abbatibus vocare tenebitur bona fide alios tres primos abbates. Presentia tamen ipsorum vel consilium nullam imponet necessitatem abbati Cisterciensi faciendi quicquam vel non faciendi, quia sive vocati bona fide venerit sive non venerint abbas Cisterciensis nihilominus procedet bona fide secundum formam ordinis" (Neininger, *Konrad von Urach* cit., p. 553).

<sup>63</sup> "§ Item abbas Cisterciensis, quamvis sit pater ordinis et Cisterciensis ecclesia mater omnium, tamen non nisi in propriis filiabus habeat visitationem. § Item abbas Cisterciensis non recipiet confessiones in domibus, que ad se immediate non pertinent. Audire tamen poterit confitentem

e venne inoltre confermata con vigore la validità e l’efficacia della visita annuale che i quattro primi-abati svolgevano presso *Cistercium*, secondo quanto stabilito nella *Carta Caritatis*<sup>64</sup>.

L’ultimo passaggio della mediazione di Corrado d’Urach, sicuramente il più interessante nell’ambito del problema che stiamo affrontando, ribadì la definizione del Capitolo generale del 1222, ordinando all’abate di Clairvaux di restituire le lettere pontificie in suo possesso che riguardavano il compromesso del 1214-1215: “Item abbas et conventus Clarevallensis predictas litteras apostolicas tenentur reddere abbatibus et conventui Cisterciensi et tam ipsae litterae [di Innocenzo III in occasione del Lateranense IV] quam ipsa compositio facta per Nicolam, episcopum Tusculanum<sup>65</sup>, delebitur et ab ordine penitus evanescet”<sup>66</sup>. “Delebitur et ab ordine penitus evanescet”: con queste parole, che sorprendono per la loro perentorietà, Corrado d’Urach, già abate cistercense, ma ora nella sua funzione di legato apostolico, appoggiava e convalidava la completa cancellazione di un accordo che non solo era stato composto grazie all’iniziativa di Innocenzo III, ma che più volte Onorio III aveva chiesto al Capitolo generale di ratificare.

La reazione della sede apostolica a questo atto giunse qualche mese dopo e fu particolarmente dura. Il 20 giugno 1223 il pontefice, con una lettera indirizzata all’abate di Cîteaux e ai quattro primi-abati, sconfessò integralmente l’opera del suo legato, che aveva agito di propria iniziativa e all’insaputa della curia romana: “Intellecto tenore compositionis que mediante venerabili fratre nostro Portuensi episcopo, apostolice sedis legato, inter te, fili Cisterciensis, ex parte una, et vos reliqui ex altera intervenit, eam minime acceptantes noluimus sic nec debuimus confirmare. Ne igitur contentionis zelus, a quo vobis est omnino cavendum, inter vos interim succedatur, universitatem vestram monemus attente per apostolica vobis scripta firmiter precipiendo mandantes, quatinus formam illam, quam mediante olim bone memorie Innocentio papa predecessore nostro tempore generalis concilii attemptastis et obtinuistis a nobis postmodum confirmari, inviolabiliter observetis, donec super hoc per nos aliter fuerit domino auctore provisum”<sup>67</sup>.

Nella sua lettera Onorio III non solo contestò l’operato dei vertici dell’ordine, che in modo indipendente avevano deciso in merito ad una questione

et ad proprium abbatem remittere absolendum” (Neininger, *Konrad von Urach* cit., p. 553).

<sup>64</sup> “§ Item quatuor primi abbates sunt visitatores domus Cisterciensis, et abbas Cisterciensis ad suggestionem ipsorum quatuor primorum abbatum debet emendare que fuerint emendandam” (Neininger, *Konrad von Urach* cit., p. 553).

<sup>65</sup> V. nota 36 e testo corrispondente.

<sup>66</sup> Neininger, *Konrad von Urach* cit., p. 553.

<sup>67</sup> Griesser, *Zur Rechtsstellung des Abtes von Cîteaux* cit., p. 268.

istituzionale interna (“eam [la mediazione di Corrado d’Urach] minime acceptantes noluimus sicut nec debuimus confirmare”), ma rivendicò per sé la decisione ultima nel campo delle riforme strutturali e normative dell’ordine (“donec super hoc per nos aliter fuerit domino auctore provisum”).

Questo documento, inserito nei registri papali e quindi autentico e sicuramente ricevuto dal destinatario, venne completamente ignorato in seno all’ordine. Procedendo autonomamente e in modo del tutto opposto alle direttive pontificie, il Capitolo generale del 1223 all’unanimità (“nos Gualterius abbas Cistercii, et diffinitores et totum Capitulum generale”) accettò e ratificò la *compositio* raggiunta l’anno precedente tra gli abati di Cîteaux e di Clairvaux, grazie all’intervento di Corrado d’Urach, stabilendo di conservarla *in perpetuum*<sup>68</sup>. Venne inoltre deciso *de consensu omnium* che tutto quanto le due parti avevano singolarmente accettato, fatto o detto su questa materia, nel decennio precedente all’accordo del 1222 (quindi anche l’azione di Innocenzo III) fosse cancellato (*plenarie remissum*)<sup>69</sup>. A dimostrazione della *plena concordia* raggiunta, alla *definitio* apposero infine i loro sigilli oltre ai vescovi cistercensi Gualtiero di Chartres e Fulco di Tolosa<sup>70</sup>, presenti al Capitolo, l’abate di Cîteaux e i quattro primi-abati, Clairvaux compreso, quasi attenendosi alle direttive più di un ventennio prima suggerite da Raniero da Ponza nella lettera ad Arnaud Amaury<sup>71</sup>. Il patto di Bernières venne quindi inserito a pieno titolo nella normativa giuridica cistercense, seguendo la procedura di convalida che Onorio III aveva in tre occasioni (1216, 1217, 1223) vanamente richiesto per la *declaratio* di Innocenzo III del 1215.

Gli storici che si sono occupati dell’episodio si sono chiesti come fosse pos-

<sup>68</sup> “Nos Gualterus abbas Cistercii et Diffinitores et totum Capitulum generale compositionem factam hoc anno per venerabilem patrem Portuensem et Sancte Rufine episcopum, Apostolicae Sedis legatum, inter Cisterciensem et Claraevallensem acceptamus et ratam habemus et eam decernimus et statuimus perpetuo conservandam” (Canivez, *Statuta* cit., II, pp. 24-25).

<sup>69</sup> “Adicientes de consensu omnium et volentes ut sit de cetero plena concordia inter eos et omnia sint hinc inde remissa, ita quod quicquid a decimo anno usque diem in qua facta est compositio per episcopum supradictum apud Gernieres fuit ab alterutra parte in praeiudicium alterius partis acceptatum vel factum vel dictum totum plenarie sit remissum et nunquam de cetero tale factum vel dictum possit ei qui fecit vel dixit obici vel obiectum ei nocere nec aliqua poena de cetero ei infligi” (Canivez, *Statuta* cit., II, p. 25).

<sup>70</sup> Per Gualtiero v. nota 57. Fulco di Marsiglia, già poeta trobadorico presso alcune delle più importanti corti provenzali, era entrato nel 1195 nella abbazia di Thoronet, per essere eletto abate di questa istituzione solo sei anni dopo, nel 1201. Succedette nel 1205 al vescovo di Tolosa, Raymond de Rabastens, deposto con l’accusa di simonia; è attestata la sua presenza al Concilio Lateranense IV (P. Cabau, *Foulque, marchand et troubadour de Marseille, moine et abbé du Thoronet, évêque de Toulouse [v. 1155/1160 - 25-12 1231]*, in *Les Cisterciens de Languedoc (XIIIe-XIVe s.)*, Fanjeaux 1986 [Cahiers de Fanjeaux, 21], pp. 151-179).

<sup>71</sup> V. nota 24.

sibile conciliare una contraddizione così aperta tra l’operato del Capitolo generale e le richieste della sede apostolica. Bruno Griesser, che per primo ha colto il valore della lettera di Onorio III del 20 giugno 1223, pur escludendo la possibilità che i vertici dell’ordine avessero potuto ignorare le direttive papali al tempo del Capitolo generale, per risolvere questa incoerenza è costretto a supporre un nuovo intervento del pontefice che rettificava nell’estate del 1223 quanto già stabilito nella *Intellecto tenore*<sup>72</sup>. Si tratta però di una ipotesi che non trova alcun riscontro nelle fonti. Jean Baptiste Van Damme d’altro canto, a partire dall’analisi dei testi capitolari del 1223, sembra intravedere la deliberata volontà da parte dei Cistercensi di ignorare le indicazioni della Chiesa romana<sup>73</sup>.

Ci troveremmo in questo caso di fronte una significativa difformità tra un *ordensinternem Recht*, inserito nell’ambito dello *ius particulare* di una specifica *universitas*<sup>74</sup>, la *religio cisterciensis*, e un *praeceptum* della sede apostolica, appartenente a una *Rechtsebene* gerarchicamente superiore<sup>75</sup>. Questo problema sembra chiaramente presente ai legislatori dell’ordine che operarono durante il Capitolo del 1223, tanto è vero che essi giustificarono la loro decisione appoggiandosi ai privilegi accordati ai Cistercensi da Anastasio IV, Adriano IV e Alessandro III<sup>76</sup>, ove si designava il Capitolo generale quale

<sup>72</sup> Griesser, *Zur Rechtsstellung des Abtes* cit., p. 268.

<sup>73</sup> Van Damme, *Les pouvoirs de l’abbé* cit., pp. 65-66.

<sup>74</sup> Il concetto di *universitas* tra XII e XIII secolo, applicato però solo a una chiesa particolare o a un monastero, è stato analizzato in P. Gillet, *La personnalité juridique en droit ecclésiastique, spécialement chez les Décrétistes et les Décrétalistes et dans le Code de droit canonique*, Malines 1927, pp. 106-109.

<sup>75</sup> Sulla coscienza presente tra i regolari della gerarchia dei livelli giuridici rimando alle fondamentali osservazioni di G. Melville, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht. Eine Skizze zum 12./13. Jahrhundert*, in *Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law*, Munich, 13-18 July 1992, ed. P. Landau and J. Müller, Città del Vaticano 1997 (Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia, 10), pp. 706-707. Significativa risulta la citazione fatta dallo storico tedesco di Humbert de Romanis, *Expositio super constitutiones fratrum praedicatorum*, in J. Berthier (ed.), *Opera de vita regulari*, Roma 1889, p. 16: “Sunt enim Dei mandata maxima; sed Ecclesie mandata, sive summorum pontificum parva in respectu ad illa; minora patrum instituentium regulas, ut Augustini, Benedicti et similium: sed minima mandata sequentium eos constitutiones condentium”.

<sup>76</sup> “Sanctorum patrum nostrorum inhaerentes vestigiis, qui statuentes in Carta Caritatis scripserunt quod si forte aliqua controversia inter aliquos abbates emerit vel de aliquo eorum tam gravis culpa fuerit pro palata, ut suspensionem aut etiam depositionem mereatur, quidquid inde fuerit a Capitulo diffinitum, sine retractatione abservetur; suffulti quoque auctoritate trium summorum pontificum Anastasii, Adriani et Alexandri, qui in privilegiis suis Carta Caritatis confirmantibus ita ponunt: “Preterea si aliqua controversia inter aliquos abbates de ordine vestro emerit, vel de aliquo illorum tam gravis culpa fuerit pro palata, ut suspensionem vel etiam depositionem mereatur, quidquid inde a capitulo vestro secundum ordinem fuerit diffinitum sine aliqua retractatione teneatur (...) Excommunicamus etiam et anathematizamus omnem tam

autorità ultima per tutto ciò che riguardava i contrasti interni ai Cistercensi: “Quicquid inde a Capitulo fuerit secundum ordinem vestrum diffinitum” - si trova nei privilegi - “sine retractatione aliqua observetur”<sup>77</sup>. Ad uno specifico *praeceptum* pontificio i vertici di Cîteaux opposero quindi indirettamente un *privilegium*, a sua volta concesso dalla Chiesa romana, che di fatto dispensava l'ordine dal seguire, in campo disciplinare, qualsiasi indicazione, fosse anche della sede apostolica, esterna ed estranea alla guida giuridico-istituzionale della congregazione.

La composizione, raggiunta nel 1222 con l'intervento di Corrado D'Urach e ratificata nel 1223 venne mantenuta sino alla *Parvus fons* di Clemente IV del 9 giugno 1265; per più di quarant'anni la Chiesa romana non entrò più nel merito di questo argomento.

### 5. *Ius particulare.*

La lettera di Innocenzo III del 1202, le lucide soluzioni alla crisi istituzionale di Cîteaux prospettate da Raniero da Ponza nel suo testo, e, in particolare, la storia dei rapporti tra ordine e sede apostolica nel decennio 1214-1223, sono una conferma delle intuizioni che Joachim Wollasch delineò nel suo studio del 1974: “Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt” circa

conventum quam personam qui vel quae in ordine nostro contra Ordinis instituta seu contra obedientiam de cetero taliter appellaverit” (Canivez, *Statuta* cit., II, pp. 21-22).

<sup>77</sup> Questa clausola è inserita letteralmente nei privilegi *Sacrosanta Romana Ecclesia* di Anastasio IV (9 dicembre 1153: J. Paris, *Nomasticon Cisterciense sue antiquiores ordinis Cisterciensis constitutiones*, Parisiis 1664, p. 88), di Adriano IV (18 febbraio 1157: Paris, *Nomasticon Cisterciense*, p. 88) e di Alessandro III (15 ottobre 1163: J. Lefèvre, *Une bulle inconnue d'Alexandre dans Ms Dijon 87*, in “Cistercienser Chronik”, 62 [1955], pp. 6-8; 5 febbraio 1165: Alexandri III Opera Omnia, in *PL*, 200, coll. 390-394). Una significativa diversità su questo punto presenta invece il primo privilegio della serie *Sacrosanta Romana Ecclesia*, concesso ai Cistercensi da Eugenio III (1 agosto 1152: Eugenii III *Epistole et privilegia*, in *PL*, 180, Parisiis 1902, coll. 1541-1543). Come ha notato Van Damme, *Les pouvoirs de l'abbé* cit., p. 66, infatti, a differenza degli altri quattro, ove si legge: “Quicquid inde a Capitulo fuerit secundum ordinem vestrum diffinitum, sine retractatione aliqua observetur, nel documento di Eugenio III si trova: Quidquid inde a Capitulo fuerit canonice definitum, sine retractatione aliqua observetur”. L'avverbio *canonice*, che rimandava alla doverosa consonanza tra le *definitiones* del Capitolo generale e lo *ius commune* ecclesiastico, dovette assumere un valore sostanzialmente negativo per i Cistercensi nel 1223, tanto che negli *statuta* dell'assemblea plenaria di quell'anno (v. nota 76) il documento del 1152 non venne menzionato. Per una sommaria analisi di questi documenti v. anche F. Pfurttscheller, *Die Privilegierung des Zisterzienser-ordens im Rahmen der allgemeinen Schuts- und Exemtionsgeschichte vom Anfang bis zur Bulle “Parvus Fons” (1265)*, Bern-Frankfurt 1972 (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXIII, 13), pp. 84-87.

la novità apportata dalla *religio Cistercensis* alla vita regolare<sup>78</sup>. L'intuizione di Wollasch è stata negli ultimi anni sviluppata con profitto nelle ricerche condotte da Gert Melville<sup>79</sup>.

Sin dalla prima metà del XII secolo i Cistercensi, nel tentativo di far sopravvivere e sviluppare la loro esperienza religiosa, crearono un *Klosterverband* di nuovo tipo, fondato su una *korporationsrechtlichen Kohärenz* che alla cooperazione collegiale di tutte le fondazioni unì una rigida uniformità *in spiritualibus et temporalibus*. Il legame tra i cenobi era assicurato da una *institutionalisierten Herrschaft* dell'ordine, come lo stesso Wollasch la definisce<sup>80</sup>, i cui strumenti erano: una pratica rigorosa dell'istituto della visita, che includeva la stessa Cîteaux, ed il Capitolo generale, organo superiore normativo e di controllo.

Questa nuova *Organisationsform*, frutto di una indipendente *Institutionalisierung* della vita religiosa, portò come inevitabile conseguenza una rigida definizione, sia dal punto di vista spirituale da quello organizzativo, dell'esperienza cistercense rispetto ad altre forme di vita monastica. In un recente contributo il Melville<sup>81</sup> ha osservato come una *Lebensform* come quella cistercense, che pretendeva di realizzare una *unitas que interius servanda est in cordibus* così come una *uniformitas exterius servata in moribus*, dovette soprattutto mirare a sviluppare un sistema di norme chiuso, uno *ius particulare*, che, una volta approvato dalla sede apostolica, non avesse però bisogno essenzialmente del ricorso materiale finanche al diritto gerarchicamente superiore e alle sue istituzioni. Un *Normensystem* e una *Verbandstruktur* indipendenti dai possibili interventi esterni risultavano indispensabili per il mantenimento della necessaria stabilità, e quindi della realistica possibilità di vita regolare, in una federazione di monasteri che ordinava i suoi rapporti primariamente con strumenti giuridico-istituzionali. Nella prassi ciò significò un legalismo interno all'ordine che condusse a uno stretto divieto di appello dei membri della congregazione al papa, che condannò come cospiratori coloro che “pretermissa iurisdictione ordinis ad

<sup>78</sup> J. Wollasch, *Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt*, München 1973 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 7), pp. 178-181.

<sup>79</sup> G. Melville, *Zur Funktion der Schriftlichkeit im institutionelle Gefüge mittelalterlichen Orden*, in “Frühmittelalterliche Studien”, 25 (1991), pp. 391-417; Id., “*Diversa sunt monasteria et diversas habent institutiones*”. Aspetti delle molteplici forme organizzative dei religiosi nel Medioevo, in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XIV*, Torino 1995, pp. 323-345; Id., *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht* cit., pp. 691-712; Id., *Diversa sunt monasteria et diversas habent institutiones*, in Cygler / Melville / Oberste, *Apekte zur Verbindung von Organisation* cit., pp. 205-219.

<sup>80</sup> Wollasch, *Mönchtum des Mittelalters* cit., p. 179.

<sup>81</sup> Melville, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht* cit., pp. 696-697.

extraordinariam iurisdictionem confugerint” e che assicurò con opportuni statuti l’osservanza della normativa interna. E’ utile sviluppare questi punti per coglierne i riflessi e le implicazioni che ebbero nell’ordinamento giuridico e nella realtà dell’ordine di Cîteaux.

La premessa fondamentale che permise ai Cistercensi di legittimare e stabilire una costruzione giuridicamente chiusa e indipendente dell’ordine, indispensabile per il mantenimento della loro esperienza, fu la conferma che più volte nel corso del XII secolo, a partire da Callisto II, la Chiesa romana fece delle *institutiones* di Cîteaux. Tale approvazione non interessò solo il documento chiave della legislazione dell’ordine, la *Carta Caritatis* nelle sue varie redazioni, ma anche la normativa giuridica elaborata con scadenza annuale dai monaci bianchi e gli organi istituzionali, fonte di questo diritto<sup>82</sup>.

Questa *Bestätigungskontinuität* comportò come conseguenza una *Generalvollmacht zur Rechtsfortbildung* di cui i Cistercensi ebbero piena coscienza all’inizio del XIII secolo: “Omnia, que in Carta caritatis continetur et quecumque alia religionis intuitu regulariter sunt statuta vel statuentur, apostolica auctoritate confirmata sunt”<sup>83</sup>.

I monaci bianchi, esenti già a partire dagli anni Settanta del XII secolo<sup>84</sup> e quindi dipendenti *nullo mediante* dalla Chiesa romana, considerarono la delega in ambito normativo, con valore anche prospettico, come la base per regolamentare i rapporti dei membri della congregazione non soltanto con i presuli locali, ma anche con la sede apostolica.

All’inizio del Duecento, momento in cui si evidenzia il problema considerato in questa sede, l’ordine disponeva di un congeniato sistema di statuti, approvati dalla Chiesa romana, che fungevano da filtro nelle relazioni dei singoli abati con il corpo ecclesiale e quindi anche con la sede apostolica.

Queste norme, soprattutto quattro, riguardavano la posizione delle abbazie dell’ordine ma implicitamente si rivolgevano anche a chiunque, dall’esterno, tentasse di interferire nel governo della *religio*.

In primo luogo già a partire dal privilegio *Sacrosanta Romana Ecclesia* di Eugenio III (1 agosto 1152) venne fissata l’autorità in ambito giudiziario del Capitolo generale su tutte le abbazie: “Preterea, si aliqua controversia inter

<sup>82</sup> Melville, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht* cit., pp. 698; sulle conferme della *Carta Caritatis* e degli *instituta* dell’ordine v. Pfurtscheller, *Die Privilegierung des Zisterzienser-ordens* cit., pp. 75-77, 84-87.

<sup>83</sup> Lucet, *La codification cistercienne de 1202* cit., p. 52, n.2.

<sup>84</sup> Un’agile sintesi sull’esenzione cistercense si trova in: L. Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises aux XIe et XIIe siècle. Exemption et protection apostolique*, Paris 1997 (Bibliothèque de l’école des Hautes études. Sciences Historiques et Philologiques, 336), pp. 204-215.

quoslibet abbates de ordine vestro emergerit, vel de aliquo illorum tam gravis culpa fuerit pro palata, ut suspensionem vel depositionem etiam mereatur, quicquid inde a capitulo fuerit canonicè definitum, sine retractatione aliqua observetur”<sup>85</sup>. Tale disposizione venne destinata non solo agli abati cistercensi, che dovevano sottostare esclusivamente alle decisioni dell’assemblea plenaria dell’ordine, ma anche, e in particolare, ai rappresentati della giustizia ecclesiastica ordinaria, fossero essi i vescovi o il pontefice stesso, che non potevano sottoporre a giudizio singoli membri dell’ordine. Estremamente significative in questo senso sono le *littere* indirizzate da Alessandro III a Guillaume aux Blanches Mains, arcivescovo di Sens<sup>86</sup>. Al prelado che, esercitando l’autorità pontificia (*pontificalem auctoritatem*), aveva corretto e addirittura rimosso alcuni abati cistercensi della sua provincia ecclesiastica, il papa rimproverò che tali iniziative erano *manifestius* contro le *libertates* dell’ordine. “Inferiores abbates illius ordinis”, scrive infatti Alessandro, “per patres abbates aut per generale capitulum Cisterciense corrigi consueverint et etiam amoveri”. Il pontefice in questo testo sviluppò sino alle estreme conseguenze, coerentemente, il ragionamento, attingendo dalla sua esperienza diretta: “In patrimonio siquidem beati Petri - a lui sottoposto nullo mediante - sunt eiusdem ordinis monasteria, in quibus, licet spiritualiter et temporaliter ad dispositionem nostram pertineant, nil tamen per nos ipsos corrigimus, sed si quid inibi fuerit corrigendum, per patres abbates corrigitur et emendatur. Nemini - conclude Alessandro - vices nostras committimus in his [i Cistercensi], in quibus nos ipsi auctoritatem non exercemus”.

Palese corollario dell’autonomia dei Cistercensi in ambito disciplinare fu la definitio “De querelis ordinis terminandis intra ordinem et de pena gravissima transgressorum”<sup>87</sup>, ove si dispose che scandali o dissensi sorti tra i monaci bianchi, non sarebbero mai dovuti uscire dall’ambito cistercense. Ogni composizione sarebbe avvenuta all’interno dell’ordine e per iniziativa di persone dell’ordine, che avrebbero agito con carità, discrezione e ragionevolezza finalizzate a mantenere e difendere il valore supremo dell’ordine, l’unità.

<sup>85</sup> Su questo punto, e in particolare sul termine *canonicè* v. nota 77.

<sup>86</sup> *Decretales ineditae saeculi XII*, ed. S. Chodorow - C. Duggan, Città del Vaticano 1982, p. 10, n.5 (Monumenta Iuris Canonici, Series B: Corpus Collectionum 4).

<sup>87</sup> “Quando scandalum sive dissensiones vel quelibet querele in ordine oriuntur, sicut olim a patribus ordinis est provisum, extra ordinem nunquam exeant sed intra ordinem et per personas ordinis caritative et discrete et rationabiliter ad ordinis unitatem sopiantur. Qui contra hoc venire et ad aliam audientiam appellare et scisma in ordine facere et contumaciter excitare et procurare presumpserit, vel facientibus consenserit ab eo et ab ordine anathema sit” (Lucet, *La codification cistercienne de 1202* cit., pp. 57-58). Tale definizione era stata stabilita durante il Capitolo generale del 1197: Canivez, *Statuta* cit., I, pp. 211-212.

L'autorità assoluta in ambito giudiziario del Capitolo generale portò, inoltre, come conseguenza naturale la proibizione per i componenti dell'ordine di inoltrare appello ad alcuna autorità estranea alla *religio Cisterciensis*, fosse anche la sede apostolica. Il divieto d'appello, inserito nella *definitio* 23, *distinctio* IV del *libellus definitionum* del 1202<sup>88</sup>, venne ulteriormente specificato nei decenni seguenti. In questo periodo il ricorso alla Chiesa romana, che spezzava l'unità dell'istituzione, divenne un problema di scottante attualità; a causa delle discordie interne, infatti, a un crescente autoritarismo del Capitolo generale si era contrapposto il pericoloso malcontento di una forte minoranza di abati sempre più riluttante nel seguire le indicazioni dell'organo supremo di governo dell'ordine. A partire dal Capitolo generale del 1223, lo stesso in cui venne approvata la composizione di Corrado d'Urach, la norma sul divieto di appello acquistò una collocazione autonoma nella *Rechtssatzung* cistercense. In tale sede si stabilì infatti che “Nulli omnino de ordine nostro ad capituli audientiam nec alias audeant appellare, quia hoc redundare posset in subversionem totius ordinis et ruinam. Excommunicamus vero et anathemizamus omnem tam personam quam conventum que vel qui in ordine nostro contra ordinis instituta seu contra obedientiam appellabit; ita quod quisquis in ordine taliter appelaverit, sciat se statim in sententiam excommunicationis incidisse”<sup>89</sup>.

La coesione di una struttura giuridico-associativa che si poneva a livello intermedio tra le singole fondazioni e la Chiesa romana, presuppose, infine, una indispensabile salvaguardia dell'integrità e dell'uniformità della propria *Ordensverfassung*, in particolare per quei punti ove lo *ius particulare* cistercense, avvalendosi della dispensa pontificia<sup>90</sup>, si scostava dallo *ius commune*

<sup>88</sup> V. nota 87. Il divieto di appello *ad aliam audientiam*, diversa dal Capitolo generale, si trova già negli *Instituta generalis Capituli, definitio* LXX (Canivez, *Statuta* cit., I, pp. 29-30; per una introduzione a questa fonte rimando a J. Oberste, *Visitation und Ordensorganisation. Formen sozialer Normierung, Kontrolle und Kommunikation bei Cisterziensern, Prämostratensern und Cluniensern [12.-frühes 14. Jahrhundert]*, Münster 1996 [Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiösen Lebens im Mittelalter, hg. von G. Melville, 2], pp. 61, 78-79). La proibizione per gli abati dell'ordine *secundum formam ordinis commoniti* di appellarsi alla sede apostolica è anche nelle *littere* di Alessandro III *Attendentes quomodo* del 4 luglio 1169 (Alexandri III, *Opera omnia* cit., coll. 592-594. Su questa problematica inserita nel quadro complessivo degli ordini religiosi del medioevo centrale rimando a G. Cariboni, *Pratica e divieto di appello alla sede apostolica negli ordinamenti normativi e nella prassi degli ordini religiosi tra XII e XIII secolo*, in *XIth International Congress of Medieval Canon Law, (Catania, 30 luglio – 6 agosto 2000)*, di prossima pubblicazione.

<sup>89</sup> Canivez, *Statuta* cit., II, p. 22. La *definitio* venne inserita poi nella codificazione del 1237, *distinctio* IV, *definitio* 33 (B. Lucet, *Les codifications cisterciennes de 1237 et de 1257*, Paris 1977 [Sources d'Histoire Médiévale 8], p. 255).

<sup>90</sup> Nel *Decretum Gratiani* il *privilegium* viene definito anche *speciale ius* (*Corpus iuris canonici*

ecclesiastico. A questo problema si rispose con uno statuto specifico, il “De privilegiis que fiunt contra formam ordinis et de pena trasgressorum”, grazie a cui si stabilì che nessun membro potesse chiedere per sé dei privilegi che fossero in contraddizione, in deroga o addirittura sminuissero gli *instituta* di Cîteaux: “Constituimus ne quis contra istituta ordinis nostri privilegium petere presumat, sed quod disposuerunt antecessores nostri sancti viri et adhuc disponunt sano consilio moderni, ratum et stabile permaneat. Quod si quis contra statuta Capituli accipere aliquid vel emere vel edificare presumpserit, remota omni dispensatione edificia cadant, expense et opera pereant”<sup>91</sup>.

A partire da questi statuti possiamo osservare che per il mantenimento di un *Klosterverband*, come quello Cistercense, che fondava i rapporti di dipendenza tra le abbazie su *institutionellen - Rechtsbindungen* erano essenzialmente necessarie due condizioni.

Risultava estremamente pericoloso per la coesione interna, e quindi per la sopravvivenza dei Cistercensi, che un membro della congregazione scavalcasse l'autorità suprema dell'ordine.

D'altra parte, come osserva anche Gert Melville<sup>92</sup>, la stessa sede apostolica, pur avendo piena giurisdizione sull'ordine, in caso di crisi istituzionale doveva necessariamente limitare i suoi interventi correttivi a degli appelli che richiamassero i Cistercensi ai loro ideali originari; il papa poteva sollecitare un'autoriforma dell'ordine o suggerire un'interpretazione delle *institutiones*: molto rischiosi risultavano invece gli interventi d'autorità, condotti unilateralmente dalla curia romana.

All'inizio del Duecento Raniero da Ponza avvertì in modo lucido che all'interno dell'ordine in quel particolare frangente storico entrambi questi fattori erano messi in discussione. I vertici della congregazione, infatti, divisi tra loro da contrasti apparentemente insanabili, richiedevano l'intervento della

ci, ed. A. Friedberg, I: *Decretum Magistri Graziani*, Leipzig 1879 [ristampa Graz 1955], p. 853 [C.XXI, q. I, c.4]) e non è distinto dalla *dispensatio*: “Neque enim privilegia aliquibus concederentur si preter generalem legem nulli aliquid speciale indulgeretur. Privilegia namque dicuntur quasi privata legia eo quod privatam legem singulis generent (...) valet ergo sancta Romana Ecclesia suis privilegiis quoslibet munire et extra generalia decreta quaedam speciali beneficio indulgere” (*Ibidem*, p. 1012 [C. XXV, q. I, c. 21]). Su questo argomento v. le opere classiche, ma ancora molto utili, di D. Lindner, *Die Lehre vom Privileg nach Gratian und den Glossatoren des Corpus iuris canonici*, Regensburg 1917, pp. 12-24 e di J. Byrs, *De dispensatione in iure canonico, praesertim apud Decretistas et Decretalistas usque ad medium saeculum decimum quartum*, Brügge / Wetteren 1925 (Universitas Catholica Lovaniensis. Dissertationes ad gradum doctoris in facultate theologica consequendum conscripte. Series II, Tomus 14), pp. 74-77, 101-105.

<sup>91</sup> Lucet, *La codification cistercienne de 1202* cit., p. 57, n. 21.

<sup>92</sup> Melville, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht* cit., pp. 700-702.

sede apostolica per far prevalere le proprie posizioni particolari. Essi vanificavano così la conduzione collegiale del Capitolo e, facendo ricorso allo *ius commune ecclesiasticum*, mettevano a repentaglio il fragile *ius proprium* dell'ordine - da qui l'esortazione dell'eremita: "absit, absit, amen, ut ob hoc tam frivolum quod proponitur Romana curia visitetur"<sup>93</sup> -.

Il pontefice d'altra parte, aveva minacciato un intervento diretto della Chiesa romana in questioni che riguardavano la struttura istituzionale dell'ordine, e avrebbe mandato un suo delegato "qui scrutabitur Jherusalem nostram diligenter nimium in lucernis"<sup>94</sup>.

È senza dubbio quest'ultimo fattore, il ruolo diretto giocato dal papato nella riforma dell'ideale e della vita religiosa, l'elemento nuovo che caratterizzò i rapporti tra Cîteaux e la sede apostolica sin dall'inizio del Duecento. Innocenzo III, infatti, sin dai primi anni di pontificato maturò l'idea di una riforma dei monasteri e delle loro istituzioni promossa dal papato stesso<sup>95</sup>. Tale azione senza precedenti mirò a intervenire in profondità nelle fondazioni monastiche per subordinarle in ultima istanza al programma politico e pastorale del pontefice; essa non interessò solo i monaci bianchi ma molte tra le più importanti *religiones* della Chiesa: basti ricordare l'*inquisitio* e la *reformatio* della congregazione di Grandmont<sup>96</sup>, le esortazioni alla riforma dell'*Ecclesia Cluniacensis*<sup>97</sup>, le lettere indirizzate ai Certosini<sup>98</sup>, insieme al contributo fornito alla normativa regolare di singole fondazioni, quali le abbazie di Montecassino, Subiaco, Farfa e S.Martino al Cimino<sup>99</sup>.

Innocenzo raccolse i frutti di uno sviluppo dottrinale già fecondo nella seconda metà del XII secolo, in particolare sotto Alessandro III; il suo operato segnò però un passo in avanti decisivo rispetto ai predecessori nel rappor-

<sup>93</sup> V. nota 25.

<sup>94</sup> V. nota 27.

<sup>95</sup> Rimando per queste problematiche anche agli studi di M. Maccarrone, *Riforme e innovazioni di Innocenzo III nella vita religiosa*, in Id., *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972 (Italia Sacra. Studi e documenti di Storia ecclesiastica, 17), pp. 221-337; Id., *Primato romano e monasteri* cit., pp. 821-927; Id., *Le costituzioni del IV concilio lateranense* cit., pp. 1-45.

<sup>96</sup> V. oltre nota 101.

<sup>97</sup> Rimando agli approfonditi studi di F. Neiske, *Reform oder Kodifikation? Päpstliche Statuten für Cluny in 13. Jahrhundert*, in "Archivum Historiae Pontificiae", 26 (1988), pp. 75-80.; G. Melville, *Cluny apres "Cluny". Le trezième siècle: un champ de recherches*, in "Francia", 17/1 (1990), pp. 91-124; F. Cygler, *L'ordre de Cluny et les "rebelliones" au XIIIe siècle*, in "Francia", 19/I (1992), pp. 66-68, 78-81.

<sup>98</sup> A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum*, I, Berlin 1874 (ristampa Graz 1957), p. 416, n. 4781.

<sup>99</sup> Sulla riforma innocenziana del monachesimo benedettino: U. Berliere, *Innocent III et les monastères bénédictins*, in "Revue Bénédictine", 20 (1920), pp. 22-42, 145-159; Maccarrone, *Riforme e innovazioni* cit., pp. 226-227.

to tra Chiesa romana e istituzioni regolari. Considerando il pontificato di Alessandro III, che più di ogni altro si occupò nel suo secolo di questo problema, il Maccarrone<sup>100</sup> osserva, infatti, come più volte questo pontefice sia intervenuto con durezza e severità presso singole fondazioni o congregazioni di monasteri, disciplinarmente o istituzionalmente decaduti. La sua azione, anche nei casi più vistosi, era stata però sempre finalizzata al mantenimento delle istituzioni nella loro primitiva osservanza, al ripristino e alla conservazione della *sancta institutio* e del *religionis ordo* frutto dell'autonomia e graduale iniziativa di ogni singola esperienza religiosa a carattere comunitario.

Con Innocenzo III si avvertì chiaramente un'evoluzione rispetto a questo punto. Tale pontefice infatti se da una parte non ostacolò, ma anzi favorì il desiderio dei regolari di compiere essi stessi la propria riforma e di provvedere da sé alla propria disciplina interna, dall'altra non esitò a intervenire direttamente con soluzioni originali sulle strutture giuridico-associative della vita religiosa, ogniqualvolta ritenne necessario porre fine ad un contrasto istituzionale, apparentemente insanabile, all'interno di una *Ordensverfassung*.

Vicenda esemplare in questo senso è la mediazione - ricostruita negli studi di Bequet<sup>101</sup> - che il pontefice condusse nel 1205, tra le due componenti dell'ordine di Grandmont, i chierici e i conversi, già in contrasto tra di loro da qualche decennio su alcuni punti fondamentali dell'organizzazione interna alla congregazione. L'iniziativa diretta di Innocenzo sulla normativa istituzionale della congregazione eremitica si nota chiaramente nella lettera<sup>102</sup> che contiene i termini definitivi della composizione: scrive Innocenzo nell'arena di questo documento: “Officium exigit pii patris ut corda discordantium filiorum ad concordiam revocet et de hiis, que dissensionis materiam pariunt, inter eos sic provide ac consulte disponat ut cessent lites et iurgia sopiantur, nec repullulent denuo in germen contentionis antique”. L'impronta originale e risolutiva che il pontefice diede all'accordo si scorge inoltre in modo palese anche negli ordini perentori che introducono i singoli capitoli della stessa *declaratio*: “Volentes dissensionis materiam amputare statuimus (...); Unde statuimus (...); Prohibemus insuper”. Innocenzo III, trovandosi di fronte ad annosi contrasti di carattere strutturale che minavano pericolosamente una congregazione, non esitò ad intervenire direttamente, non limitandosi a richiamare i religiosi agli antichi ideali dei fondatori, ma proponendo o,

<sup>100</sup> Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., pp. 881-883, 893.

<sup>101</sup> Le ricerche di Bequet su Grandmont sono state raccolte in: J. Bequet, *Etudes Grandmontaines*, Paris 1998 (Mémoires et documents sur le Bas-Limousin 22); circa la riforma condotta da Innocenzo III v. in particolare: *La première crise de l'ordre de Grandmont*, pp. 119-160, e *Grandmont e le droit*, pp. 207-216.

<sup>102</sup> *Die register Innozenz' III.*, 5. *Pontifikatsjahr* cit., pp. 7-9.

meglio, imponendo alcune significative modifiche istituzionali.

Non è un caso che solo qualche mese dopo questa riforma, nella durissima lettera indirizzata ai Cistercensi nel novembre del 1202 (*Quia qui ambulat*)<sup>103</sup> il pontefice, denunciando la decadenza dei monaci bianchi, fece un esplicito riferimento proprio al caso esemplarmente negativo di Grandmont: “monemus et exortamus”, scrive Innocenzo ai vertici di Cîteaux, “ut occasionem scandali et dissentionis materiam fugiatis, ne forte sicut Grandmontenses in derisum et fabulam incidatis”.

L'intervento pontificio nei confronti dei monaci bianchi presentò però modalità completamente diverse rispetto a quello attuato riguardo all'ordine di Stefano di Muret. Il prestigio, la potenza e il ruolo fondamentale nel corpo ecclesiale ricoperto dai Cistercensi all'inizio del Duecento richiese maggiori cautele. Era strettamente necessario evitare, almeno fintanto che era possibile, l'imposizione diretta di modifiche istituzionali sulla struttura associativa dell'ordine; la curia romana era ben cosciente che una tale eventualità ben difficilmente sarebbe stata accettata da una congregazione che reggeva la possibilità di perpetuare il suo modello di vita religiosa sull'unità e l'indipendenza in ambito normativo della propria *Ordensverfassung*.

Nella lettera del novembre 1202<sup>104</sup>, il documento pontificio con cui si inaugura l'azione della Chiesa romana nella crisi istituzionale cistercense, si osserva inequivocabilmente la prassi seguita dal pontefice con Cîteaux. Consueto, benchè perentorio, fu il richiamo di Innocenzo III agli ideali originali dell'ordine: “discretionem vestram monemus et exhortamus attentius et per apostolica scripta precipiendo mandamus quatinus in simplicitatis et puritatis vestre proposito persistentes non retrahatis manum ab aratro”. Interventi di tenore analogo erano già stati condotti da Alessandro III nel 1169<sup>105</sup> (*Inter innumeras*) e ancora nel 1179<sup>106</sup> (*Dum attendimus*).

<sup>103</sup> V. nota 9. Sulla problematica delle riforme “interne” e “esterne” attuate nei confronti degli ordini religiosi, con molteplici esempi, rimando a F. J. Felten, *I motivi che promossero e ostacolarono la riforma di Ordini e monasteri nel medioevo*, in *Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV*, a cura di G. Chittolini - K. Elm (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 56), pp. 151-204.

<sup>104</sup> V. nota 9 e testo corrispondente.

<sup>105</sup> 19 luglio 1169. Questa lettera fu pubblicata solo parzialmente da Manrique, *Cisterciensium* cit., II, p. 500 che omise i passi sfavorevoli all'ordine. Nei primi anni del XIII *Alanus Anglicus* estrasse dal testo complessivo la parte che denunciava le inosservanze dei Cistercensi per farne una decretale, la *Recolentes*, accolta poi nelle Decretali di Gregorio IX (*Corpus iuris canonici*, ed. A. Friedberg, I, *Decretalium Collectiones*, Leipzig 1879 [ristampa Graz 1955], coll. 597-598 [X 3, 35, 3]). Per un'analisi di queste *littere* v. Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., pp. 876-882.

<sup>106</sup> 6 giugno 1179: F. Wiederhold, *Papsturkunden in Frankreich*, II: *Burgund mit Bresse und Bugey*, Città del Vaticano 1985 (*Acta Romanorum Pontificum*, 7), pp. 60-62, n. 38.

Assolutamente inconsueta invece dovette suonare ai Cisterceni la minaccia di soppressione dell'ordine: “Cum parati simus cum apostolo inobedientiam omnem ulcisci (...). Eligeremus enim potius paucos offendi quam totum ordine aboleri”. Innocenzo III spronava i Cistercensi a un'autoriforma per risolvere i contrasti strutturali in seno alla *religio* e ritrovare l'unità; in caso contrario il pontefice si sarebbe assunto direttamente la responsabilità di correggere i mali della congregazione. “C'è in lui”, osserva il Maccarrone<sup>107</sup> riferendosi a questa circostanza, “una coscienza della potestà papale sui religiosi che non si era mai prima verificata”; e Raniero da Ponza, osservatore equidistante, ben inserito in curia, ma al quale nello stesso tempo stavano a cuore le sorti dell'ordine, colse precisamente la portata di questo pericoloso cambiamento di prospettiva nella concezione ecclesiologica della Chiesa romana: “[Innocentius] non est negociorum obliviosus executor”<sup>108</sup>.

L'ordine di Cîteaux del resto ricopriva un ruolo centrale nel programma pontificio, sia per l'impiego di molti tra i suoi esponenti di spicco nelle più importanti opere della Chiesa, dalla riforma delle istituzioni religiose alla predicazione della crociata, dalla lotta all'eresia alla missione presso gli infedeli, sia perché quella cistercense era considerata all'inizio del Duecento la struttura giuridico-associativa più funzionale ed efficiente, il modello che il Lateranense IV avrebbe proposto a tutte le comunità regolari. Ogni contrasto all'interno dell'ordine, ogni rottura dell'unità della congregazione, veniva quindi considerata dalla sede apostolica un grave rischio per l'intero corpo ecclesiale, come scrive Innocenzo nel 1214: “querimonias contra ordinem vestrum multas et magnas (...) adeo invalescunt quod eas amodo sine vestro et nostro periculo non possumus obaudire”<sup>109</sup>.

Furono queste le principali ragioni che spinsero nel 1215 il pontefice ad intervenire in prima persona per risolvere la crisi istituzionale dell'ordine. Pur con tutte le cautele possibili, il suo apporto alla riforma della normativa che regolava la struttura dell'ordine fu diretto e originale: “Dicitur autem predecessor noster”, scriveva Onorio III nel 1217 ai primi abati dell'ordine, “compositionem huiusmodi sic duxisse, vobis consentientibus, declarandam”<sup>110</sup>.

Non si può non osservare però come gli interventi correttivi di natura istituzionale condotti dal papato nei primi decenni del XIII secolo verso i Cistercensi non sortirono alcun successo reale, come del resto, in pratica, fal-

<sup>107</sup> Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., p. 907.

<sup>108</sup> V. nota 26.

<sup>109</sup> V. note 29 - 30 e testo corrispondente.

<sup>110</sup> V. nota 43.

lirono quasi tutti i tentativi di riforma operati dai pontefici nei confronti degli ordini religiosi durante il Duecento<sup>111</sup>. Il compromesso di Innocenzo III infatti non venne mai ratificato dal Capitolo generale dell'ordine nonostante gli autoritari interventi di Onorio III che si mostrò in questo caso fedele e tenace esecutore del programma di riforma del suo predecessore<sup>112</sup>. L'apparente indifferenza, e quindi il sostanziale rifiuto, che i monaci bianchi ostentarono nei confronti dei reiterati *mandata* pontifici (1216, 1217, 1223)<sup>113</sup> mette in evidenza due diverse visioni del rapporto dei regolari con la Chiesa. Da una parte la sede apostolica in cui, nei primi decenni del Duecento, stava ormai maturando l'evoluzione del diritto dei religiosi in diritto pontificio<sup>114</sup> e per cui ogni *ius particulare*, fosse anche basato sui *privilegia*, doveva essere sottomesso, se necessario, all'autorità della Chiesa romana fautrice della *libertas* e dell'*utilitas communis*. Dall'altra Cîteaux che, nel presupposto, antecedente al *Decretum Gratiani*<sup>115</sup>, di una immutabilità dei privilegi papali, considerava la *potestas papalis* sull'ordine come permanentemente delegata al Capitolo generale, tribunale ultimo nelle questioni interne alla congregazione. Questo punto di vista si osserva in modo evidente nel 1223<sup>116</sup> quando la decisione unanime dell'assemblea plenaria degli abati di ratificare la mediazione di Corrado d'Urach, legato apostolico ma sempre cistercense, e di cancellare ogni traccia dell'iniziativa di Innocenzo III, sembra quasi una sfida ad Onorio, nella presunzione che le *immunitates ordinis*, almeno per quanto riguarda il governo della *Ordensverfassung*, una volta accordate dalla Chiesa fossero al di sopra di ogni *mandatum* pontificio.

Non si trattava di questioni di principio. Su questo punto i Cistercensi giocavano la possibilità stessa di mantenere e far sopravvivere la loro esperienza regolare; tanto è vero che nel 1223, di fronte al perentorio comando di Onorio III, ogni rivalità interna, per quanto radicata e profonda, era venuta meno.

Sin dalle conferme papali della *Carta Caritatis* detta *posterior*, poco dopo la metà del XII secolo, l'esercizio di una autonoma *Rechtshoheit*, favorito dalla sede apostolica, era stato la base di un *Klosterverband*, estremamente dilatatosi, che imperniava i rapporti interabbaziali, in prima istanza, su lega-

<sup>111</sup> Su questo punto v. Melville, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht* cit., pp. 700-702.

<sup>112</sup> Per l'azione di Onorio III verso le istituzioni religiose v. U. Berliere, *Honorius III et les monastères bénédictins, 1216-1227*, in "Revue Belge de Philologie et d'Histoire", 2 (1923), pp. 237-265, 461-484.

<sup>113</sup> V. note 45, 48, 67.

<sup>114</sup> Maccarrone, *Le costituzioni del IV concilio lateranense* cit., p. 45.

<sup>115</sup> Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., p. 860-862, 899.

<sup>116</sup> V. note 70 e 71 e testo corrispondente.

mi giuridico istituzionali. Intaccare questo elemento significava iniziare a minare le fondamenta dell’Ordine di Cîteaux.

Non a caso già nel 1202 Raniero da Ponza aveva chiuso con la previsione di una *calamitas ruinosa* che avrebbe distrutto l’ordine, se la mancanza di una soluzione interna delle discordie avesse reso necessario un intervento pontificio: un pensiero ossessivo per i Cistercensi sin dall’inizio del XIII secolo<sup>117</sup>.

<sup>117</sup> Griesser, *Rainer von Fossanova* cit., p. 166.